Anno 1874. Roma - Mercoledì, 21 Ottobre Num. 251.

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA .... L.	11	21	40
Per tutto il Regno .... »	13	25	48

Solo Giornale, senza Rendiconti:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA .... L.	9	17	32
Per tutto il Regno .... »	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.
Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.
Un numero arretrato costa il doppio.
Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. **25.** Ogni altro avviso cent. **30** *per linea di colonna o spazio di linea.*

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia **Eredi Botta:**
In **Roma**, via dei Lucchesi, n. 4;
In **Torino**, via della Corte d'Appello, numero 22;
Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli **Uffici postali.**

PARTE UFFICIALE

Il N. 2127 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vista la legge del 13 settembre 1874, numero 2076 (Serie 2ª), sulle tasse di registro;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Articolo unico. È approvato l'unito regolamento per l'eseguimento della prementovata legge, visto d'ordine Nostro dal predetto Ministro delle Finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 25 settembre 1874.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

Regolamento *per l'esecuzione della legge sulle tasse di registro.*

Art. 1. Nei trasferimenti dell'usufrutto o dell'uso ed in quelli della nuda proprietà, sia per atto tra vivi a titolo gratuito, sia per causa di morte, nelle costituzioni, cessioni o risoluzioni delle pensioni o rendite vitalizie, nei mandati con retribuzione annua e in generale in tutti i casi nei quali per disposizione della legge le tasse devono essere liquidate tenendo conto dei valori da determinarsi in ragione di età, dovranno essere presentati al ricevitore i regolari atti di nascita delle persone della cui età deve tenersi conto, a meno che l'età già risultasse comprovata per precedenti atti o trasferimenti stati denunziati all'istesso uffizio di registro.

In mancanza della giustificazione anzidetta la liquidazione sarà fatta sulla base più vantaggiosa all'Amministrazione, salve le successive rettificazioni nei modi e termini stabiliti dalla legge.

Art. 2. I sindaci dei comuni nei quali si tengono mercati, o coloro che ne fanno le veci, dovranno trasmettere nei primi dieci giorni di ciascun trimestre all'ufficio di registro del proprio distretto le mercuriali dei prezzi di tutti i generi e derrate del trimestre precedente.

Art. 3. In eseguimento delle disposizioni dell'articolo 23 della legge, per le permute e i trasferimenti d'immobili a titolo gratuito per atto tra vivi, quando dall'atto non risulti l'ultima provenienza dei beni che formano oggetto di trasferimento e la indicazione del titolo relativo, le parti o una di esse, o colui che richiede la registrazione, ovvero i pubblici funzionari obbligati alla medesima, dovranno supplirvi con dichiarazione scritta da rilasciarsi al ricevitore.

Eguale dichiarazione dell'ultima provenienza all'autore della successione con l'indicazione del titolo relativo dovrà esser fatta per gli immobili nelle denunzie dei trasferimenti a causa di morte.

Qualora i beni trasferiti nei casi accennati in quest'articolo siano affittati, si dovrà inoltre dichiarare il prezzo dell'affitto in corso con l'indicazione del relativo contratto.

Art. 4. Negli atti d'incanto non definitivo, di che all'art. 56 della legge e all'art. 88 della tariffa, i deliberatari provvisori dovranno entro i cinque giorni stabiliti dal citato articolo 36 eseguire il pagamento della tassa fissa di lire 3 al funzionario che ha ricevuto l'atto. Quest'atto dovrà poi per cura dell'istesso funzionario essere registrato entro il termine ordinario di 20 giorni prescritto dalla legge.

Art. 5. La tassa fissa che, a termini dell'articolo 46 della legge e dell'art. 104 della tariffa, deve applicarsi ai documenti dei quali sia fatta inserzione negli atti soggetti alla registrazione sarà esigibile entro 20 giorni dalla effettiva inserzione, quanto ai documenti che non fossero stati inseriti al momento della stipulazione, e per cui si fosse presa riserva nell'atto di inserirveli posteriormente.

A questo effetto il notaro o funzionario che ha ricevuto l'atto sarà in obbligo d'indicare sul documento posteriormente inserito la data della fatta inserzione, munendo della propria firma la relativa dichiarazione, e dovrà inscrivere sotto la stessa data a repertorio la seguita inserzione.

Art. 6. Le copie dei titoli, che a norma dell'articolo 55 della legge devono essere prodotte per la deduzione delle passività che gravano l'asse ereditario, non potranno essere restituite alle parti che le hanno presentate se sono scritte in carta non bollata, ma dovranno essere trattenute presso l'uffizio del registro unitamente alla dichiarazione dei creditori sulla sussistenza dei debiti al tempo dell'aperta successione.

Non dovranno neppure essere restituiti i certificati di nascita di cui all'art. 1 del presente regolamento, quando non siano scritti in carta bollata, ed in genere tutti i titoli e documenti non bollati che fossero prodotti per l'applicazione o moderazione delle tasse di registro.

Art. 7. Le copie d'atti che in eseguimento dell'art. 66 della legge devono essere consegnate agli uffizi del registro dovranno essere corredate di tutti gli allegati che ne fanno parte integrante, e saranno scritte con caratteri intelligibili e senza interlinee, spazi in bianco, raschiature o ritocchi.

Alle copie degli atti soggetti all'approvazione dovrà essere unita copia in carta libera del decreto di approvazione o della lettera di partecipazione.

I ricevitori che procedessero alla registrazione di atti senza la contemporanea presentazione della copia prescritta dalla legge, o accettassero copie incomplete, saranno tenuti in proprio per la spesa occorrente alla formazione o al completamento delle copie.

Per la registrazione degli atti fatti in più originali sarà sufficiente la presentazione di una sola copia.

Le copie, munite dai ricevitori dell'annotazione della seguita registrazione, saranno dai medesimi riunite in fascicoli distinti per ciascuna delle seguenti tre specie:

Atti pubblici;

Atti privati con autenticazione delle firme;

Atti privati senza autenticazione ed atti esteri.

Ogni fascicolo sarà cartolato e chiuso, con dichiarazione firmata dal ricevitore e indicante il numero degli atti e dei fogli.

Ogni fascicolo non potrà comporsi di meno di 300, nè più di 600 foglietti, e sarà inoltre munito di un indice cronologico che porti la indicazione del cognome del notaio per gli atti pubblici o autenticati, della data e natura di ciascun atto, del nome e cognome delle parti.

Quanto alle norme per la trasmissione dei fascicoli agli archivi destinati alla conservazione degli atti, verrà provveduto con disposizione ministeriale.

Art. 8. Oltre il modulo indicato dall'art. 70 della legge per la dichiarazione particolareggiata dei beni e degli altri oggetti caduti nelle successioni, saranno distribuiti gratuitamente dall'Amministrazione gli stampati per la denunzia dei contratti non ridotti in scrittura, della riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, della verificazione della condizione sospensiva apposta ad un contratto o trasferimento, o dell'esecuzione del contratto o trasferimento condizionato, della devoluzione dei lucri dotali, dell'avveramento delle liberalità subordinate alla eventualità della morte, e finalmente per la denunzia dei passaggi di usufrutto che hanno luogo in occasione della presa di possesso di benefizi e cappellanie.

Art. 9. Gli economi e subeconomi dei benefizi vacanti avranno l'obbligo di rimettere nei primi dieci giorni di gennaio e di luglio di ciascun anno all'Intendenza di finanza della provincia la nota delle prese di possesso dei benefizi ecclesiastici avvenute nel semestre precedente.

In caso che nel semestre non sia avvenuta alcuna presa di possesso dovranno trasmettere un certificato negativo.

Le Intendenze di finanza faranno immediata comunicazione ai dipendenti uffici del registro di altrettanti estratti delle note ricevute dagli economi e subeconomi.

Art. 10. La carta bollata da usarsi dagli uscieri per gli effetti della facoltà accordata dall'articolo 72 della legge sarà di lire 1 se l'atto concerne la competenza dei pretori e di lire 2 se quella degli altri tribunali e delle corti.

Qualora l'atto da notificarsi sia stato scritto su carta bollata di valore doppio di quello prescritto per l'atto medesimo, l'atto d'usciere potrà essere fatto sullo stesso foglio, senza che sia dovuta tassa ulteriore.

In tutti gli altri casi l'atto di usciere per essere esente dalle formalità di registro dovrà essere fatto in foglio bollato separato colle norme avanti tracciate.

Art. 11. Le marche di registrazione che i cancellieri devono apporre agli atti indicati allo articolo 72 della legge avranno la dimensione dei francobolli postali e porteranno la leggenda « marca di registrazione » e in lettera ed in cifra la indicazione del prezzo rispettivo.

Le marche da centesimi 50 saranno di colore *bruno d'Italia*, quelle da lire 1 di colore *bruno cupo d'Italia*, e quelle da lire 2 di colore *verde cupo.*

Le marche da lire 4 saranno di colore *violetto chiaro* e potrà supplirsi alla mancanza delle medesime applicando due marche da lire 2.

Le marche da centesimi 50, da lire 1 e da lire 2 avranno altresì i distintivi del doppio decimo di che all'articolo 3 del Regio decreto 25 novembre 1870, n. 6057.

La vendita delle marche indicate nel presente articolo sarà fatta esclusivamente dai ricevitori del registro per gli atti giudiziari e ai soli cancellieri dietro apposita loro richiesta in iscritto da conservarsi dal ricevitore.

Salvi casi straordinari, le richieste dei cancellieri dovranno essere fatte pel presunto consumo di quindici giorni e così non più di due volte al mese.

Per l'acquisto di queste marche i cancellieri potranno valersi dei fondi di cassa erariale presso loro esistenti.

Art. 12. Le marche da adoperarsi per i certificati e le dichiarazioni di conformità o autenticazioni di copie e di firme, di che all'articolo 72 della legge, saranno eguali per la forma e per la dimensione a quelle da centesimi 50 e da lire 1 indicate nell'articolo 11 del presente regolamento e saranno stampate in colore *verde olivo chiaro* quelle da centesimi 50, e in colore *turchino chiaro* quelle da lire 1.

La vendita di queste marche sarà fatta dagli uffici di registro per gli atti civili e dai distributori secondari della carta bollata.

Per la vendita di tali marche sarà accordato ai distributori secondari l'aggio di lire 1 50 per ogni 100 lire.

Art. 13. Ove un atto fosse stato celebrato o ricevuto in più originali da due o più notari, la tassa sarà riscossa una volta sola e la quietanza del pagamento della medesima sarà apposta sull'originale che prima verrà presentato alla registrazione.

Gli altri originali dovranno pure essere presentati all'uffizio del registro, a cura dei notari che li ritengono, entro il termine di 20 giorni dalla data dell'atto, e su di essi il ricevitore sarà tenuto di trascrivere gratuitamente il tenore della seguita registrazione.

Art. 14. Quando un atto soggetto a registrazione sarà approvato dall'autorità competente, questa dovrà o direttamente o col mezzo degli uffici che ne dipendono notificare entro otto giorni la emessa approvazione all'Intendenza di finanza della provincia nella quale esiste l'ufficio competente alla registrazione dell'atto.

La notificazione dell'approvazione dovrà indicare le parti contraenti, il notaro o funzionario rogante, la data e natura dell'atto, e il giorno in cui fu data la comunicazione dell'approvazione.

All'atto approvato dovrà unirsi, per cura del notaro o funzionario che lo avrà ricevuto, l'originale e la copia autentica del decreto di approvazione o della lettera di partecipazione.

Art. 15. Salvi gli obblighi imposti ai cancellieri dall'articolo 73 della legge, il pagamento delle tasse e pene pecuniarie dovute sulle sentenze soggette a registrazione potrà essere domandato direttamente alle parti ed ai loro procuratori solidalmente tenuti, giusta il disposto dal n. 2 dell'articolo 86 della stessa legge, ognorachè, entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine utile per la registrazione della sentenza, il cancelliere abbia dato avviso al ricevitore dell'emanazione della medesima e gli abbia somministrato tutti gli elementi e notizie necessarie per la liquidazione e l'esazione della tassa.

Art. 16. Sempre quando in calce o in margine delle sentenze sia indicata la data della loro pubblicazione, il termine utile per la registrazione potrà computarsi da questa data, e sotto la data medesima potranno essere inscritte a repertorio.

Art. 17. Per la registrazione dei decreti e provvedimenti che rendono esecutive le sentenze degli arbitri e dei tribunali esteri, l'originale del decreto e provvedimento dovrà essere accompagnato dalla copia autentica della sentenza omologata, che, eseguita la formalità, sarà restituita unitamente all'originale a chi l'ha prodotta.

Art. 18. Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Art. 19. Nel caso di denunzie d'eredità o di prese di possesso di benefizi o cappellanie, fatte per mezzo di procuratore speciale, l'atto di procura dovrà rimanere depositato presso l'ufficio di registro unitamente alla denunzia.

Art. 20. I supplementi di denunzia d'eredità o di prese di possesso di benefizi e cappellanie, ammessi dagli articoli 29 e 95 della legge per correggere le omissioni e le insufficienze di valutazione di una precedente denunzia, dovranno farsi nelle stesse forme stabilite per la denunzia principale.

Per gli aumenti di valore che fossero concordati in ogni altro caso preveduto dal sopracitato articolo 29 della legge, dovrà farsene apposita dichiarazione in carta libera da firmarsi dal ricevitore e dal contribuente, e da sottoporsi quindi all'autorità competente per l'approvazione.

Art. 21. I legati vincolati a condizione sospensiva, per i quali la condizione siasi verificata prima della scadenza del termine per la denunzia dell'eredità, potranno essere denunziati senza conseguenze penali unitamente all'eredità, purchè la denunzia di questa venga fatta in tempo utile.

Art. 22. La notificazione delle liquidazioni di che all'articolo 97 della legge dovrà eseguirsi per mezzo di usciere giudiziario, il quale per ciascuna significazione dovrà trasmettere al ricevitore l'occorrente atto di referto scritto sullo stampato che sarà fornito dall'Amministrazione.

L'usciere avrà diritto unicamente alla retribuzione di centesimi 25 per ciascuna notificazione per la quale abbia rimesso l'opportuno atto di referto.

Art. 23. Non ostante il divieto fatto coll'articolo 103 della legge potrà per gli effetti della trascrizione e dell'iscrizione ipotecaria, e giusta la facoltà derivante dagli articoli 1946 e 1991 del Codice civile, rilasciarsi prima della registrazione copia autentica degli atti pubblici ricevuti nel Regno, o di sentenze pronunciate dalle autorità giudiziarie dello Stato, purchè nell'autenticazione di ciascuna copia sia indicato l'uso speciale cui essa è destinata.

La mancanza di tale indicazione renderà applicabile la pena comminata dal citato articolo 103.

Le copie rilasciate a forma delle disposizioni di quest'articolo non potranno essere divertite ad altro uso se prima non viene aggiunta alle medesime, e colla firma del funzionario che le ha autenticate, la menzione della seguita registrazione.

Art. 24. I cancellieri giudiziari non potranno restituire alle parti o ai loro procuratori i volumi degli atti e delle produzioni depositati nelle cancellerie per ottenere provvedimenti dell'autorità giudiziaria, sia nella materia contenziosa civile e commerciale, sia in quella di volontaria giurisdizione, senza avere prima completati, in quanto occorra, a termini del Codice di procedura civile, i volumi istessi e quindi comunicatili al ricevitore del registro del distretto, che ne darà ricevuta.

Il ricevitore verificherà se per ciascuno degli atti e produzioni comunicate furono osservate le disposizioni della legge di bollo, registro ed altre congeneri, rilevando nelle forme ordinarie le irregolarità accertate. I volumi, vidimati ciascuno a piedi dell'ultimo atto, dovranno essere restituiti alla cancelleria, anche nel caso di scoperte contravvenzioni, entro 24 ore dalla avuta consegna col contemporaneo ritiro della ricevuta spedita al cancelliere, od analoga dichiarazione del medesimo.

Art. 25. Nei casi d'urgenza potrà l'autorità giudiziaria autorizzare il cancelliere alla restituzione dei volumi degli atti e produzioni prima che siano comunicati all'ufficio del registro, purchè gl'interessati presentino alla cancelleria, per essere dalla medesima trasmesso al ricevitore, un elenco degli atti e produzioni contenute in ciascun volume, coll'indicazione della loro natura e della registrazione cui siano stati sottoposti, e si obblighino di presentare gli atti all'uffizio del Registro nel termine che sarà fissato dall'autorità giudiziaria nell'atto di apporre il visto all'elenco.

Art. 26. Non si intenderà adempiuto l'obbligo imposto dall'articolo 110 della legge se il repertorio degli atti sarà mancante delle formalità o delle indicazioni prescritte ai successivi articoli 111 e 112.

Art. 27. Gli atti soggetti all'approvazione superiore od all'omologazione saranno iscritti a repertorio nel giorno stesso della loro stipulazione e con le indicazioni prescritte per gli altri atti, eccettuata quella della seguita registrazione, la quale vi sarà riportata quando l'atto sia stato registrato.

Parimente gli inventari, i processi verbali di esami e in generale gli atti che si compiono in più vacazioni o sedute dovranno essere iscritti al repertorio sotto la data del primo verbale.

Art. 28. Il completamento del repertorio, ordinato per l'omessa iscrizione di qualche atto, dovrà eseguirsi portando a data corrente l'atto omesso, con richiamo al luogo del repertorio in cui l'atto avrebbe dovuto inscriversi.

Art. 29. I ricevitori a cui vengono presentati i repertori per la vidimazione prescritta dallo articolo 113 della legge, indipendentemente dall'obbligo di rilasciarne regolare ricevuta a norma dell'ultimo alinea del citato articolo, dovranno nel giorno stesso della presentazione prenderne nota sul libro delle registrazioni.

I repertori non dovranno essere trattenuti in uffizio per più di 24 ore, e la relazione della seguita verificazione sarà apposta dopo l'ultimo atto iscritto e con la data del giorno in cui il repertorio fu presentato.

Art. 30. Gli archivisti e depositari d'atti e documenti, dei quali siano autorizzati a rilasciare copie ed estratti, faranno menzione nei registri, in cui per regolamento debbono annotare la spedizione delle copie, della fatta apposizione della marca alle dichiarazioni di conformità o autenticazione delle copie o estratti rilasciati.

Art. 31. I ricevitori del registro sono autorizzati a rilasciare alle parti contraenti o agli aventi causa da essi gli estratti e le copie delle scritture private non autenticate e degli atti esteri presentati ai loro uffizi per gli effetti della registrazione.

Sono egualmente autorizzati a rimettere, dietro richiesta delle parti contraenti e dei loro aventi causa, copia delle note di registrazione di qualunque contratto sì pubblico che privato.

Questi estratti e copie saranno pure rilasciate ad altre persone, che non siano le parti contraenti o loro aventi causa, previa autorizzazione del pretore locale.

Art. 32. Per la ricerca e per gli estratti di registrazione accennati all'articolo 121 della legge e per le copie ed estratti degli atti indicati al precedente articolo 31 di questo regolamento, i ricevitori del registro potranno esigere i seguenti diritti:

1° Per la ricerca di una registrazione o di un atto registrato, se la ricerca si riferisce a un atto indicato con data precisa, centesimi 50; se non si indica la precisa data dell'atto, ma soltanto l'anno entro il quale fu registrato, lire 1; se si indicano più anni ai quali debba estendersi la ricerca dell'atto, lire 1 per il primo anno, e centesimi 50 per ciascun anno successivo cui si riferisca la fatta ricerca;

2° Per ogni estratto di registrazione, oltre il diritto di ricerca, centesimi 50, compreso il diritto di copia e scritturato. Se però il diritto di copia o scritturato portasse un diritto maggiore, si potrà invece esigere il diritto di copia;

3° Per ogni estratto di un atto o di una scrittura, lire 1 compreso il diritto di copia. Se però il diritto di copia portasse un diritto maggiore di lire 1, si potrà invece esigere questo diritto;

4° Per ogni copia di un atto o di una scrittura, oltre il diritto di ricerca, centesimi 60 per ogni carta di due facciate.

Ogni estratto e ogni copia dovrà scriversi sopra carta bollata, e il numero delle sillabe compreso in ciascuna pagina non potrà essere minore di venti sillabe per ogni linea.

La esazione di diritti non espressamente compresi in questo articolo per le ricerche di atti, o per la emissione di estratti o copie, darà luogo alla applicazione di rigorose misure disciplinari, salvo le maggiori pene stabilite dal Codice penale.

Art. 33. Oltre il divieto fatto coll'articolo 121 della legge, sarà proibito ai ricevitori del registro, sotto gravi pene disciplinari, di permettere la ispezione dei loro registri a persone estranee all'Amministrazione, eccettuati i soli casi di procedimenti giudiziali.

Art. 34. Con i precedenti articoli 31 e 32 non è fatta novazione alle disposizioni in vigore che regolano le ricerche, i certificati e la spedizione di copie ed estratti di atti e documenti depositati negli archivi degli atti notarili riuniti agli uffizi di registro.

Art. 35. La risoluzione in via amministrativa delle controversie che insorgessero nell'applicazione delle tasse e delle pene pecuniarie stabilite dalla legge spetterà all'Intendenza di finanza da cui dipende l'ufficio del registro che ha fatto la riscossione o chiesto il pagamento della tassa o pena pecuniaria, purchè l'ammontare cui si riferisce la controversia non sorpassi le lire 500.

Ove il valore della controversia oltrepassasse le lire 500, la risoluzione apparterrà al Ministero delle Finanze.

Allo stesso Ministero potranno le parti ricorrere contro le decisioni emanate dalla Intendenza.

Art. 36. Nei casi accennati dagli articoli 128 e 135 della legge, ove l'originale dell'atto privato, sul quale è reclamato il supplemento o la restituzione di tassa, fosse depositato presso un archivio, uffizio o funzionario pubblico, alla produzione dell'atto originale si potrà supplire colla presentazione di una copia in carta da bollo certificata conforme dal funzionario o ufficiale presso il quale l'atto fu depositato.

Art. 37. Fra gli atti che a termini dell'articolo 136 della legge possono registrarsi a debito, dovranno comprendersi anche gli atti d'usciere indicati al numero 2 del precedente art. 72.

Art. 38. Nelle cause nelle quali siano state interessate Amministrazioni dello Stato o persone od enti morali ammessi al beneficio dei poveri di cui all'art. 136 della legge, ove la sentenza che pone fine alla lite dichiarasse compensate le spese, e la sentenza medesima fosse stata registrata a debito, la parte non ammessa alla gratuita clientela dovrà pagare la tassa liquidata sulla sentenza, sotto deduzione della quota che secondo la legge ricade a carico della Amministrazione dello Stato o della parte ammessa al benefizio dei poveri. Dovrà pagare la intiera tassa di registro e di bollo dell'originale nel caso ne richiedesse la registrazione nel suo interesse o volesse farne uno degli usi dalla legge previsti.

Art. 39. Gli uffizi di registro non potranno ritardare la registrazione degli atti oltre il termine di tre giorni dalla loro presentazione, però ciascun atto sarà registrato sotto la data del giorno in cui fu presentato.

Art. 40. In ogni ufficio di registro sarà tenuto un libro a madre e figlia destinato all'annotamento della presentazione di quelli atti che non potessero essere registrati immediatamente.

Da questo libro sarà staccata una ricevuta indicante il numero degli atti presentati e lo ammontare delle somme depositate.

Nel caso di presentazione di più atti, se il funzionario o la parte che richiede la registrazione desidera di aver anche la distinta degli atti presentati, dovrà accompagnare gli atti medesimi con un elenco, nel quale sarà sommariamente e distintamente descritto ciascun atto presentato.

Quest'elenco sarà munito del visto del ricevitore e dell'indicazione del numero d'ordine della

ricevuta staccata e sarà restituito al producente nell'atto stesso che si farà la rimessione al medesimo della ricevuta staccata.

La ricevuta e l'elenco sovraccenati dovranno poi essere riconsegnati all'ufficio del registro per ottenere la restituzione degli originali atti registrati.

Art. 41. Nei depositi di titoli di rendita per essere notati di vincolo o d'ipoteca, mediante semplice dichiarazione sui registri del Debito Pubblico, di che nel num. 45 della tabella annessa alla legge delle tasse sulle concessioni governative e sugli atti e provvedimenti amministrativi, le tasse di registro stabilite dagli articoli 51, 53 e 54 della tariffa unita alla legge saranno percette sopra la domanda da presentarsi all'Amministrazione del Debito Pubblico.

La registrazione di questa domanda sarà fatta all'ufficio di registro del capoluogo di provincia ove la domanda viene presentata.

Art. 42. Gli uffici del demanio e delle tasse sugli affari dovranno rimanere aperti per sette ore in ciascun giorno feriale, e per tre ore in ogni giorno festivo.

L'orario sarà stabilito, sulla proposta del ricevitore, dall'Intendenza di finanza in modo che corrisponda alle consuetudini locali ed ai bisogni del pubblico servizio.

L'orario sarà affisso alla porta d'ingresso dell'ufficio.

Art. 43. I repertori o *squarzi* prescritti dalle leggi notarili tuttora vigenti in alcune provincie per gli atti celebrati o ricevuti dai notari potranno tener luogo dei repertori degli atti stabiliti dall'articolo 110 della legge sulle tasse di registro purchè:

1° Siano tenuti colle forme e comprendano le indicazioni prescritte dagli articoli 111 e 112 della legge medesima;

2° Contengano le indicazioni di tutti gli atti che debbono inscriversi a repertorio, e per ciascuna iscrizione d'atto venga assegnato un numero progressivo distinto da quello che l'atto medesimo avrà ottenuto in esecuzione della legge notarile.

Art. 44. Gli atti di ultima volontà fatti prima dell'unificazione nelle diverse provincie delle leggi sulle tasse di registro, in forza dei quali si devolve in tutto o in parte la eredità, quando non siano già stati sottoposti alla registrazione o ad altra corrispondente formalità, dovranno essere registrati a norma delle disposizioni dell'articolo 76 della legge.

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze
M. MINGHETTI.

Errata-Corrige.

Nella Gazzetta del 19 corrente, n. 249, nello annunziare la nomina del comm. Costantino Perazzi a consigliere di Stato, gli si attribuì erroneamente la qualità di *avvocato*. Leggasi invece: Perazzi comm. ingegnere Costantino.

MINISTERO DELLA MARINA

Notificazione.

Con decreto Ministeriale in data 18 corrente mese è stata autorizzata l'ammissione quali allievi del 1° anno di corso nella I° divisione della Regia scuola di marina in Napoli dei giovani qui sotto indicati i quali riportarono l'idoneità prescritta nell'esame di concorso dai medesimi sostenuto in Livorno nanti apposita Commissione esaminatrice.

1. Borrello Errico Catello di Francesco da Castellammare.
2. Merlo Teodoro Edoardo di Vincenzo, da Palermo.
3. Scotti Carlo Luigi del fu Luigi, da Levanto.
4. Ronca Gregorio Vittorio di Luigi, da Solofra (Circondario Avellino).
5. Magliano Gerolamo di Gaetano, da Genova.
6. Massimino Carlo Giuseppe fu Venceslao, da Torino.
7. Tubino Giovanni Battista di Lorenzo, da San Pier d'Arena.
8. Rubin de Cervin Ernesto Ferdinando, da Torino.
9. Carfora Vincenzo Gerolamo di Giuseppe, da Napoli.
10. Lorecchio Stanislao di Bernardo, da Pallagorio (Calabria).
11. Lovatelli Giovanni di Giacomo, da Roma.
12. De Renzis Alberto Nicola di Gaetano, da Napoli.
13. Tallarigo Garibaldi di Francesco, da Catanzaro.
14. Bellezza Carlo Alessandro di Nicola, da Torino.
15. Cutinelli Emanuele Vittorio di Mattia, da Napoli.
16. Manzi Domenico Vincenzo di Salvatore, da Napoli.
17. Passino Francesco Saverio fu Francesco, da Sassari.
18. Tozzoni Francesco Giuseppe di Francesco, da Firenze.
19. Patris Giovanni Nicolò di Giuseppe, da Genova.
20. Mocenigo Alvise Pietro di Alvise, da Padova.
21. Chiorando Emilio Carlo di Alessandro, da Torino.
22. Bertolini Giulio Cesare di Camillo, da Venezia.
23. Capomazza Guglielmo Emilio fu Carlo, da Napoli.
24. Corsi Camillo Maria di Tito, da Roma.
25. Bevilacqua Vincenzo Maria di Leone, da San Martino (Molise).
26. Marcello Gerolamo Andrea di Alessandro, da Venezia.
27. Cito Luigi Francesco di Michele, da Fiesole.
28. Tiberini Arturo Michele di Mario, da Torino.
29. Albenga Gaspare Ernesto di Albino, da Mortara.
30. Jacoucci Tito di Alfonso, da Frosinone.
31. Orlandi Carlo Giuseppe di Giuseppe, da Badia-Polesine.
32. Fenile Francesco Edoardo di Emanuele, da Milano.
33. Trifari Eugenio Vittorio di Raffaele, da Napoli.
34. Solari Ernesto Scipione di Enrico, da Genova.
35. Massard Carlo Giuseppe di Salvatore, da Napoli.

I giovani summenzionati dovranno al 1° novembre prossimo presentarsi al comando della predetta 1° divisione della R. scuola di marina in Napoli provveduti del corredo fissato dalla tabella n. 1 annessa al Regio decreto 20 settembre 1872.

Roma, 18 ottobre 1874.

Il Direttore Generale del personale e servizio militare
P. ORENGO.

MINISTERO DELLE FINANZE

Si rende pubblicamente noto che da Venezia è giunto a questo Ministero un assegno sulla Banca Nazionale per la somma di lire 630 (seicentotrenta) pagate da persona ignota a titolo di restituzione pel dubbio di avere inconsciamente danneggiate le Finanze dello Stato della somma stessa, compresi il capitale e gli interessi. Tale somma venne tosto versata nella Tesoreria centrale.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Si fa noto che è riattivato il cavo sottomarino da Amoy a Hong-Kong (China).

I telegrammi per quelle località, spediti per la via austro-russa di Wladiwostock sono inoltrati per posta fra Shangai e Amoy.

Si fa noto inoltre che l'ufficio internazionale delle Amministrazioni telegrafiche, residente in Berna, informa che il linguaggio segreto è provvisoriamente interdetto sul territorio ellenico pei telegrammi privati.

Firenze, 18 ottobre 1874.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

1° pubblicazione per rettifica d'intestazione.

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 410299 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al numero 14999 della soppressa Direzione di Torino) per lire 370 al nome di Boagni damigella Francesca Adelaide fu Giuseppe, domiciliata in Nizza Marittima, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Boagni damigella Adelaide Maria Maddalena fu Giuseppe, domiciliata in Nizza Marittima, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Firenze, il 16 ottobre 1874.

Per il Direttore Generale
FERRERO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

2° pubblicazione per rettifica d'intestazione.

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per 0[0, cioè: n. 309197 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 126257 della soppressa Direzione di Napoli), per lire 15 al nome di Coletti Angelamaria, Salvatore e Giuseppe fu Carmine, minori rappresentati dalla loro madre amministratrice Iasiello Angela, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Coletti Angelamaria, Torisio e Giuseppe fu Carmine, minori, rappresentati dalla loro madre amministratrice Iasiello Angela, veri proprietari delle rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Firenze, il 23 settembre 1874.

Per il Direttore Generale
CIAMPOLILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

2° pubblicazione per rettifica d'intestazione.

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 257123 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al numero 74183 della soppressa Direzione di Napoli) per lire 10 al nome di Tornese Esposito Rachele di Antonio, minore sotto l'amministrazione di detto suo padre domiciliato in Napoli, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Tornese Rachele di Antonio, minore sotto l'amministrazione di detto suo padre domiciliata in Napoli, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Firenze, il 24 settembre 1874.

Per il Direttore Generale
CIAMPOLILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

2° pubblicazione per rettifica d'intestazione.

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per 0[0, cioè: n. 451475 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 56175 della soppressa Direzione di Torino) per lire 250 al nome di Susani Pietro, e Francesco *quondam* Paolo di Modena per lire 80 e centesimi 33 cadauno e loro sorella Paolina per lire 89 34 è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico mentrechè doveva invece intestarsi a Susani Pietro e Francesca Giuseppina *quondam* Paolo di Modena, ecc., ecc., veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Firenze, il 30 settembre 1874.

Per il Direttore Generale
CIAMPOLILLO.

PARTE NON UFFICIALE

Discorso pronunziato dall'on. comm. **Alessandro Casalini** *il 18 corrente a' suoi elettori nel Collegio di Lendinara:*

Signori,

Tre anni fa in questi giorni stessi io venni a esporvi la condotta da me tenuta nella prima sessione in cui io avea l'onore di sedere in Parlamento.

Esporvi ora cosa fu fatto nelle due sessioni successive sarebbe opera lunga e inopportuna perchè oggi conviene parlare della grande questione che lo scioglimento della Camera ha posta al paese. Voi d'altronde col rieleggermi un anno fa a vostro deputato dimostraste che la mia condotta era da voi approvata.

Accettai l'invito fattomi di venire a parlarvi della cosa pubblica, onde portare anch'io il mio concorso a codesta grande discussione dei comizi elettorali. Voi sapete già che io non ho un programma da sciorinare, io appartengo al Governo ed in nome del Governo il programma fu fatto dal suo capo l'onorevole Minghetti. A questo programma fu contrapposto quello dell'opposizione dall'onorevole Nicotera. Ebbene, innanzi a voi, innanzi al paese io ho una cosa sola a dimostrare, che cioè il Governo e non l'opposizione merita la fiducia del paese.

L'onor. Nicotera volle parlare innanzi tutto di Finanza, era meglio che tacesse perchè dimostrò una volta di più la inettitudine dell'opposizione ad amministrare lo Stato.

Nessuna cosa nuoce più all'opposizione, che il Governo possa presentarsi al paese, mostrando che l'opera sua fu efficace, che le condizioni della Finanza sono migliorate per modo, che basta la volontà ferma di proseguire nella via percorsa per raggiungere il sospirato pareggio delle entrate con le spese. L'opposizione ha sempre combattuto tutto: vuole oggi ancora persuadere il paese che non ha scampo, se non si mette nelle sue mani; bisogna dunque che neghi il miglioramento delle Finanze annunziato dal Ministero.

Tutti i giornali ripeterono la favola di certi 88 milioni di arretrati inesigibili; e l'onorevole Nicotera, nel suo discorso-programma dell'opposizione, non seppe combattere meglio le previsioni del Governo.

L'onorevole Minghetti annunziò un disavanzo di 54 milioni, dunque l'onorevole Minghetti è un poeta ed egli, l'onorevole Nicotera, *scrutando con occhio più esatto* nelle cifre del bilancio, trovò che dall'attivo si devono togliere 85 milioni (non più 88) di arretrati, i 25 milioni sperati dai nuovi provvedimenti di finanza, 40 milioni sognati di maggiore reddito delle imposte esistenti, in tutto una cifra di 150 milioni che non *avverandosi, in linguaggio di buona finanza deve chiamarsi disavanzo*. Tuttavia egli volle esser largo, regalò al Minghetti 50 milioni, gli rimase sempre un disavanzo innegabile, secondo lui, di 100 milioni che, aggiunti ai 54 riconosciuti dall'onorevole Minghetti, formano un disavanzo di 154.

L'onorevole Nicotera esordì col dichiarare che *non facea che attenersi ai documenti che aveva sott'occhi e se alcuno avesse desiderio di riscontrarli egli li metteva a sua disposizione*. Nessuno sarebbe stato più impacciato dell'onorevole Nicotera, se i suoi uditori lo avessero colto in parola e gli avessero chiesti dove erano i conti da lui esposti. Perchè nè gli 85 milioni di arretrati nè i 40 milioni di maggior reddito delle imposte nel bilancio non ci sono affatto. Ecco il documento citato dall'onorevole Nicotera, cioè il bilancio del 1875 presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il 30 agosto 1873. Contiene due parti: il bilancio dell'anno prossimo, la situazione dei residui degli anni precedenti, materialmente divisi; il bilancio a sinistra, i residui a destra, e nel riassunto generale le due pagine a sinistra, 14 e 16 contengono il bilancio, le due pagine a destra 15 e 17 contengono i residui.

Ora gli 85 milioni sono i residui delle entrate straordinarie e trovansi fra i residui a pagina 15, colonna 7, mentre le somme dell'entrata e della spesa del 1875 sono nella colonna 4 a pagina 14 e 16. I 54 milioni del disavanzo previsto dall'onorevole Minghetti sono precisamente la differenza fra 1266 milioni di entrata e 1320 milioni di spesa della stessa colonna 4; invece gli 85 milioni di arretrati sommati ai 155 milioni di residui dell'entrata ordinaria fanno i 200 milioni di attivo contrapposto ai 127 di passivo nella colonna 7, totale dei residui, che presenta quindi una differenza attiva o avanzo di 73 milioni. Nessuna somma di questi residui entra nel bilancio, come nessuna somma del bilancio entra nei residui, l'uno indica quali attività e quali passività gli anni scorsi abbiano lasciato, l'altro espone quali nuove attività e nuove passività avrà l'anno prossimo.

Pare adunque che l'occhio *scrutatore* dell'onorevole Nicotera non sia tanto esatto, se perfino confonde cifre e colonne.

La seconda scoperta poi del suo *scrutare* è anche meno esatta, se è possibile. Il prospetto a pagina 18 e 19 dà la dimostrazione degli aumenti e delle diminuzioni che ridussero il *deficit* dai 79 ai 54 milioni. Eccoli: aumenti dipendenti da leggi e decreti approvati dopo la presentazione degli stati di prima previsione, 24 milioni e mezzo; dal prodotto dei francobolli di Stato, 25 milioni; da maggiori entrate verificatesi negli anni precedenti per lo sperato incremento dello sviluppo economico del paese, lire 289,000; da cause diverse, 6 milioni e 1[2. Totale milioni 56 e 2[3, dai quali si devono dedurre le diminuzioni dipendenti da minori entrate lire 278,460; da cause diverse, un milione e 1[3. Totale milioni 1 2[3. Così rimane un aumento di entrate di 55 milioni, dei quali 25, il prodotto dei francobolli di Stato, sono puramente figurativi che si possono togliere e dall'entrata e dalla spesa; rimangono dunque soli 30 milioni di aumento di entrata, 24 1[2 per le nuove leggi, 5 1[3 per cause diverse, e lire 10,540 di quelle tali maggiori entrate per lo sperato incremento. Come mai si gonfiarono esse a 40 milioni sotto l'occhio *scrutatore* dell'onorevole Nicotera?

I 5 milioni di aumento per cause diverse sono quasi tutti assorbiti dall'aumento delle spese, laonde a ridurre il *deficit* dai 79 milioni previsti prima ai 54 che mossero l'incredulità dell'onorevole Nicotera e dei suoi amici rimangono soli 24 1[2, 25 a conto tondo, dipendenti dai provvedimenti finanziari votati nella sessione scorsa. Perchè mette in dubbio anche questi l'onorevole Nicotera? Egli entrò in una delle Commissioni che riferirono alla Camera, e con lui altri onorevoli deputati dell'opposizione; egli respinse coi suoi colleghi il progetto della nullità degli atti, egli si oppose all'estensione del monopolio dei tabacchi in Sicilia ed a qualche articolo delle altre proposte, ma in massima le *accettò, perchè volea le spese*, lo disse egli. I suoi colleghi dell'opposizione tennero la stessa condotta, e riferì ciascuno sopra un progetto di legge. Nè l'onorevole Nicotera nè i suoi colleghi dell'opposizione misero in dubbio il prodotto della tassa sulla circolazione dei biglietti di Banca e delle leggi sulla ricchezza mobile, sui trasporti a grande e piccola velocità, sulla tassa di statistica, sul registro e bollo, ecc. Perchè dunque ora l'opposizione mette in dubbio che quelle leggi debbano rendere 25 milioni nel 1875 e più negli anni seguenti?

Lo dissi il perchè; all'opposizione nulla cuoce più che il Governo possa mostrare che l'opera sua fu efficace, e possa fare appello alla fiducia del paese col mostrare l'immenso progresso ottenuto. E quando dico Governo, non intendo solo l'attuale Ministero, ma i precedenti pure, che vigorosamente concorsero all'opera comune. Il disavanzo era di quasi 500 milioni al principio del Regno, voragine immensa, che si dovette colmare via via con prestiti, con vendite di beni, insomma con tutti i capitali che lo Stato possedeva o che il credito gli fornì. È follia credere che si avrebbe potuto aumentare d'un tratto le entrate, tanto da bastare sole alle spese. Ma si pose la mano all'opera abbastanza presto, con coraggio, con vigore; e ad onta dell'aumento continuo delle spese per la costituzione militare ed economica del paese, e pei debiti che colmavano i disavanzi, la differenza fra le entrate e le spese andò via via scemando a 460 mil. nel 1862, 406 nel 1863, 431 nel 1864, 385 nel 1865; portata a 648 nel 1866 dalla guerra, ritorna a 386 nel 1867, scende a 289 nel 1868, e a 187 nel 1869; di nuovo aumentata a 307 dai preparativi guerreschi che i fatti del 1870 imposero; discende a 156 nel 1871, a 185 nel 1872, 115 nel 1873 e circa 80 milioni nel 1874; è prevista di 54 pel 1875.

Ecco il risultato di tante imposte coraggiosamente votate dal Parlamento, patriotticamente accettate e virilmente sopportate dal paese. Ma questo risultato è ben certo? Esaminiamolo con una critica un po' migliore, che non faccia l'opposizione. Abbiamo sott'occhio le entrate e le spese di quest'anno a tutto settembre; seguendone il movimento e paragonandolo colle previsioni, se ne possono trarre giudizi fondati. Ciò vale specialmente per le entrate, perchè il bilancio alle spese pone un limite assoluto, delle entrate può fare soltanto la previsione. La imposta fondiaria è fissa e sicura, la ricchezza mobile, che si paga per ritenuta, è altrettanto determinata e sicura, quella per ruoli è in aumento continuo: i ruoli già fatti assicurano per quest'anno gli 85 milioni previsti; non è esagerata la speranza che la nuova legge ne aumenti il prodotto di soli 4 milioni; e nessuno d'altronde nella discussione impugnò questa previsione. Il macinato è in aumento soddisfacente. Ad onta dell'annata scarsa, la tassa liquidata nel primo semestre di quest'anno fu in aumento del 7 per cento sull'anno precedente, dopo il nuovo raccolto l'aumento fu maggiore, 700,000 lire in agosto, 800,000 in settembre; credo che la tassa raggiungerà i 67 milioni previsti quest'anno; credo che supererà i 70 previsti nel bilancio del 1875. Le tasse sugli affari presentano il cospicuo aumento di 6 milioni quest'anno finora, in proporzione supereranno la previsione, anzi darebbero fin da quest'anno più che non sia previsto pel venturo, ad onta che le nuove leggi vi abbiano ancora poca o nessuna influenza. Nelle tasse di produzione l'aumento per le nuove leggi fu valutato a sole 700,000 lire, e già quest'anno senza quelle havvi l'aumento circa della metà. Le dogane hanno un aumento di 8 milioni e promettono quest'anno stesso quasi i 99 milioni previsti pel 1875, benchè la tassa di statistica abbia agito per un solo semestre. I dazi di consumo sono fissi per abbuonamento. L'aumento previsto nelle privative dipende dall'aumento del canone dei tabacchi pel nuovo periodo, aumento che già fin d'ora si può valutare entro limiti precisi. Il lotto non permette previsioni molto ragionate, ma dai prodotti di quest'anno pare probabile il reddito previsto del venturo. Nel provento dei servizi pubblici si spera l'aumento di 4 milioni dalla soppressione della franchigia postale e dalle leggi sui pesi e misure, e sulle concessioni. L'aumento delle rendite demaniali dipende dal riscatto dei canali Cavour, che ha il suo riscontro nell'aumento della spesa. Finalmente sei milioni si avranno dalla vendita di titoli esteri posseduti dallo Stato, certi questi pure. Riassumendo, la previsione dell'entrata del 1875 in 1266 milioni non è esagerata; anzi è più ragionevole sperarla maggiore che temerla minore quando nulla venga a mutare le condizioni del paese.

La spesa è in mano del Parlamento. Perchè non trasmodi occorre quel potente freno: *A nuove spese, nuove entrate*. Se questo grido vincerà, se diventerà regola fissa al Parlamento, oh allora il *deficit* di 54 milioni non è la poesia derisa dall'opposizione, ma è la seria previsione di chi studiò seriamente lo stato della finanza!

E l'onorevole Minghetti mostrò come anche questi 54 milioni di disavanzo saranno tolti se il paese sa e vuole: 12 milioni verranno dallo sviluppo delle leggi votate nella sessione scorsa, 13 dalle convenzioni sulle ferrovie peninsulari, 7 dal compimento della ferrovia ligure. Gli ultimi 22 verranno dalle riforme del dazio-consumo e dai trattati commerciali. È questo il sì *grave errore* contro cui declama l'opposizione? Se l'onorevole Nicotera avesse studiate le idee esposte dall'onorevole Minghetti si sarebbe certo risparmiato un errore. Infatti è cosa seria ripromettersi altri 12 milioni dalle leggi votate? I quindici centesimi dei fabbricati cessano in tre anni e nel 1875 rimangono mil. 4 1[3; per l'estensione del monopolio in Sicilia, nel bilancio del 1875, non fu prevista alcuna somma: rimangono tutti i cinque milioni che l'applicazione di quella legge darà in un certo numero di anni. La tassa sulla circolazione cartacea aumenta coll'aumentare di questa, e deve dare circa un milione più della previsione del 1875. Le altre leggi non possono avere tutto il loro sviluppo nel 1875, e non è grande illusione lo sperare un 3 milioni più che non daranno l'anno prossimo.

La ferrovia ligure pesa sul bilancio del 1875 per 7 milioni; tutti sanno che finalmente è finita. È errore anche questo di togliere la spesa dal bilancio? Le convenzioni ferroviarie stanno dinanzi al Parlamento da mesi. Un mio onorevole amico vi spropositò su in tutti i modi, ma sarà ben facile a noi il dimostrare che la proposta del Governo è la meno onerosa di tutte, e specialmente di quella della Commissione; che è la migliore che nelle condizioni attuali si possa fare, e che è combinata in guisa che l'aumento della spesa segue l'aumento dell'entrata, cosicchè la diminuzione dei 13 milioni, nel 1875, non venga pagata con aggravio maggiore degli anni futuri. Laonde la diminuzione di 32 milioni del disavanzo promessa da queste tre cause è conto serio, nè meno serio è il volere ricavare gli altri 22 milioni dal dazio-consumo e dalle tariffe doganali. Senza mutare nulla della legge del dazio-consumo, il reddito dello Stato può aumentare dei 15 milioni almeno, che ora lucrano i comuni: tutti gli sforzi della riforma devono tendere a questo che lo Stato li abbia senza che li perdano i comuni. Nelle tariffe doganali non occorre davvero un grande aumento per farle rendere quel che manca a saldare il conto e più, onde avere un margine alle previsioni.

E queste idee sì semplici, sì pratiche sembrano errori sì gravi all'opposizione? A compiere tutto ciò occorre qualche anno; ma non più di una legislatura, laonde il Parlamento nuovo che uscirà dalle urne, può averne il vanto purchè lo voglia; soprattutto purchè non governi l'opposizione.

Perchè essa non mostra maggiore sapienza nelle idee che nelle cifre.

Posto il *deficit* sì grosso come dice essa, dovrebbe gridare l'allarme, volere tutte le forze del paese per salvarlo dalla bancarotta; invece con un beato lirismo intuona la *instauratio magna ab imis fundamentis*.

Con quali idee? Con quali effetti?

C'è un progetto di perequazione dell'imposta fondiaria; esso si *fonda sopra criteri mal sicuri, anzi ingiusti, vuole arrivare alla perequazione capovolgendo col sistema dei contingenti il provvedimento logico e giusto prescritto dallo Statuto... il sistema seguito dal Ministero potrà giungere alla perequazione matematica della fondiaria, ma non arriverà mai alla perequazione economica...* Ma Dio buono! pare che l'on. Nicotera non abbia neppur letto il progetto di legge. Sapete quale è il criterio sul quale il Governo propone la perequazione? La rendita netta dei fondi. E sapete chi furono gli autori del sistema contro cui l'opposizione principia già a declamare? Una Commissione di 7 senatori e 21 deputati di ogni provincia, di ogni partito, fu incaricata dal Governo di studiare la difficile materia, e il progetto formulato dalla Commissione, da cui il Ministero trasse il suo, fu fatto specialmente da due onorevoli deputati dell'opposizione, il defunto Valerio e l'on. Depretis. Che sopra una questione sì grave come questa della perequazione possano esservi opinioni diverse, nulla di più giusto e di più utile; ma che un partito politico possa riassumere il suo giudizio in un fascio di frasi in contraddizione col fatto stesso, dimostra in qual modo l'opposizione nostra studia i più gravi problemi del paese.

Nè più valgono le altre idee dell'opposizione: riforma degli organici, riforma del sistema di riscossione delle imposte, riforma della ricchezza mobile, cessione dei dazi di consumo ai comuni, riforma del macinato, vigilanza sui contratti, regolamenti votati dal Parlamento, spese militari in tre anni, grandi opere pubbliche, abolizione del corso forzoso, ecc.

Io non seguirò tutte queste idee, toccherò le principali per vedere a cosa finirebbero le Finanze in mano dell'opposizione.

Cedere ai comuni tutto il dazio consumo. L'on. Nicotera intimò all'on. Minghetti di spiegarsi come vorrebbe rimpiazzare il dazio consumo ceduto ai comuni.

È curioso come l'on. Nicotera lo chieda all'on. Minghetti che parlò solo di separazione di cespiti, e dimentichi di dirlo egli che proclama la cessione di tutto.

L'on. Nicotera crede forse di colmare il vuoto col *rilevare il bilancio di alcune spese che meglio e più economicamente possono farsi dai comuni?*

Sarebbe il modo di beneficiare le grandi città a danno dei comuni piccoli, e in fine dello Stato che rimarrebbe colle spese, ma senza le entrate.

Nella questione militare non so se ora l'onorevole Nicotera sia l'interprete della opposizione perchè alla Camera su questo punto egli era eretico della sua chiesa. La dottrina ortodossa era quella dei puristi della nazione armata. Se l'opposizione si è convertita alle idee dell'on. Nicotera, il suo programma porterebbe l'aumento nel bilancio della guerra di un 20 milioni.

L'opposizione vuole finalmente l'abolizione immediata del corso forzoso, e anche questa creata dal nulla colla potente fecondità dell'immaginazione. Ma come è possibile credere che per pagare o per consolidare un miliardo di debito bastino le economie nelle spese degli aggi? E chi sarebbe quel Ministro che lascierebbe sfuggirsi di mano tanta fortuna? Non basteranno 50 milioni oggi, oltre le economie sugli aggi, per ottenerlo quando anche il credito pubblico migliorasse e seriamente non si potrà abolire il corso forzoso finchè il bilancio non possa portare una spesa sì grossa. Ecco dunque il risultato finanziario delle idee della opposizione.

Essa stima il disavanzo a 154 milioni, e non contenta, vuole:

Spese militari . . .	20 milioni
Abolizione immediata del corso forzoso .	50 »
Cessione dazio cons. .	60 »
Cioè . .	284 milioni di *deficit*

a cui bisogna aggiungere le spese dei lavori pubblici che essa sempre invocò ed invoca protestando contro il grido *a nuove spese nuove entrate*. Quindi un disavanzo che non sarebbe certo minore di 300 milioni. Ad esso cosa oppone? Nulla. Così avrebbe riformato per bene lo Stato.

Non v'ha peggiore nemico di una cosa giusta di chi la esagera, peggio se la gonfia a farle perdere ogni significato concreto.

Il grido *riforma* ora corre questo pericolo, e lo corre propriamente per opera di chi se n'empie sempre la bocca. Noi siamo migliori amici delle riforme, noi che ne parliamo meno e le vogliamo quando sono mano mano possibili.

È col senso pratico che si compiono le riforme non colle declamazioni. E le riforme devono condurre al miglioramento non alla rovina della cosa pubblica.

Invece l'opposizione chiama noi incapaci di nulla di buono, perchè sono gli errori dei moderati che hanno creata una sì deplorevole situazione. Ma quale? Forse quella di avere portate le entrate effettive del bilancio da poco più di 400 milioni oltre il miliardo, riducendo il disavanzo ad appena la decima parte di quello che era? No, o signori, non è vero che la parte liberale moderata sia incapace di riforme, come non è vero che queste abbiano da riparare ai tanti deplorevoli errori suoi. Guardate alle riforme che stanno ora concretamente dinanzi al paese, la riforma dell'imposta fondiaria, del dazio consumo, delle tariffe doganali, sono forse dovute a errori di parte moderata o alla necessità delle cose?

L'imposta fondiaria pagata nei sette Stati che formarono il Regno, era diversa troppo perchè non si cercasse almeno un conguaglio approssimativo ordinando nello stesso tempo una perequazione definitiva.

Il progetto presentato risponde a questa prescrizione di legge e a questo bisogno che dipende dalle condizioni precedenti d'Italia. Il dazio consumo fu appaltato per un quinquennio che scade l'anno prossimo; non è per riparare ad errori del partito liberale-moderato che si deve studiare la riforma, sì bene per renderlo più proficuo allo Stato e ai comuni. Le tariffe doganali si devono riformare perchè scadono i trattati di commercio; questi trattati non furono certo un errore, mentre permisero lo sviluppo del commercio speciale di importazione ed esportazione da un miliardo e mezzo a più di due miliardi.

No, il partito moderato non è reso incapace dai suoi errori, e il Governo si rivolge con fiducia al paese, e gli chiede il suo appoggio per compiere l'opera con tanti stenti condotta a tal punto.

Una parola ancora e ho finito.

La questione della sicurezza pubblica è troppo grave per tacerne. All'annunzio che il Governo si propone presentare un progetto di legge inteso a provvedere alle condizioni speciali di alcune provincie, l'opposizione protesta che non vuole leggi eccezionali. Tre anni fa quando io vi dissi di aver votata la legge del 1871 taluno mi chiese perchè s'era fatta una legge generale per provvedere alle condizioni speciali di alcune provincie. Risposi che tale era il pregiudizio contro le leggi eccezionali che per vincerlo s'era dovuto fare una legge generale. Cotesto stesso pregiudizio è quello che fa ora gridare contro le leggi speciali. Il mio modo di vedere è tutto opposto: io non credo che le leggi repressive sieno qualche cosa di diverso da tutte le altre, che siano una rivelazione superna, guai a chi la tocca. Io credo che siano semplici mezzi a uno scopo tutto pratico, assicurare la quiete pubblica, quindi credo che si debba conformarle alle condizioni concrete dei luoghi e dei tempi, e se qualche paese ha condizioni speciali, a me sembra che nulla sia più saggio di provvedere con leggi speciali. Così la intendono le nazioni più civili, e l'America nel 1871 per reprimere i Kuklux sospese la giustizia ordinaria e li assoggettò alle Corti federali, l'Inghilterra provvide alla sicurezza pubblica in Irlanda, a Malta con leggi speciali. Non lasciamoci quindi spaventare da spettri di violenza dei governi dispotici, ma sappiamo colla energia delle nazioni vigorose provvedere a cotesto supremo bene che lo Stato deve assicurare ai cittadini. Il non farlo sarebbe colpa, sarebbe fiacchezza di popolo retore e snervato.

DIARIO

È confermato ufficialmente che la Gran Bretagna ha preso possesso delle isole Fidgi. È noto che l'annessione alla corona britannica era stata chiesta spontaneamente dalla popolazione delle isole e dai coloni che vi hanno residenza.

L'*Allgemeine Zeitung* d'Augusta dice di avere ricevuto comunicazione di alcuni fogli di stampa del famoso opuscolo: *La Rivoluzione dall'Alto*, colla quale si volle in parte connettere l'arresto del conte Arnim. Quest'opuscolo, secondo il giornale citato, non sarebbe che una informe compilazione di articoli di giornali, di antichi opuscoli e documenti già noti, assieme collegati per mezzo di osservazioni senza stile, senza nulla di originale, e che contengono oltraggi grossolani contro alcuni personaggi politici. L'*Allgemeine Zeitung* soggiunge: « Il conte Arnim, quand'anche il suo odio contro il principe Bismarck fosse salito ad un grado favoloso, non può avere scritto o firmato così ridicole assurdità; i suoi avversari più accaniti non possono ammetterlo ».

Del resto, il figlio del conte Arnim, dichiarò con lettera, che il padre suo non ebbe mai alcuna corrispondenza coll'autore dell'opuscolo suddetto.

Il *Journal Officiel* pubblica la nota seguente:

« La ricostruzione della colonna Vendôme è presso al suo compimento. Questo lavoro, intrapreso dal servizio dei bastimenti civili, conformemente alle disposizioni della legge del 30 maggio 1873, richiese maggior tempo di quanto si era preveduto, a cagione di certe difficoltà sopravvenute durante l'esecuzione.

« La caduta del monumento aveva avuto per effetto di spezzare o difformare la maggior parte delle lastre di bronzo che la compongono; e, per rimetterle in sesto, convenne o rifonderle, o sottoporle ad apparecchi speciali, destinati a restituir loro la forma primitiva. Queste operazioni richiesero molto tempo e molta pazienza, perchè si fu costretti di collocare, parecchie flate, ciascuna piastra nel luogo ch'essa doveva occupare, all'oggetto di ottenere una saldatura perfetta col nucleo di pietra che forma il corpo della colonna. Spesso svelavansi alcune fratture, le quali non erano prima state vedute, ed aumentavano l'importanza delle riparazioni.

« Sarebbe troppo lungo lo enumerare tutti i particolari della ricostruzione; basta il dichiarare che questa è perfettamente riuscita, e che la colonna si trova quale dessa esisteva prima della sua caduta.

« La statua di Napoleone I, la quale deve sormontare la colonna, non è ancora pronta. L'Amministrazione delle belle arti aveva sperato che l'antica statua potrebbe essere riparata; ma l'accurato esame, eseguito da persone specialmente competenti, ha dimostrato che i deterioramenti sofferti nella caduta sono tali da rendere indispensabile una rifondita. Fortunatamente il modello di media grandezza esiste ancora nell'opifizio del signor Dumonet, scultore; ed egli permetterà che si eseguisca il modello che deve essere consegnato al fonditore. Appena che la statua sarà terminata, verrà collocata al suo luogo coi mezzi molto semplici che già furono impiegati nel 1863, senza che siano necessari i palchi e assiti che attualmente esistono e che ben presto scompariranno ».

Si conferma che la nave spagnuola *Nieves*, la quale si era rifugiata in un porto francese con un carico d'armi destinato ai carlisti, è stata riconsegnata alla Spagna. La fuga del capitano agevolò le trattative, essendosi applicato senz'altro un articolo della convenzione marittima tra la Francia e la Spagna.

REGIA SCUOLA DI APPLICAZIONE

PER GLI INGEGNERI

Avviso di concorso.

Dovendosi provvedere ad un posto di assistente presso il laboratorio di chimica della R. Scuola di applicazione per gli ingegneri in Napoli è aperto un concorso secondo le norme qui appresso indicate:

Art 1. È aperto un concorso per titoli e per esperimento ad un posto di assistente presso il laboratorio chimico della R. Scuola di applicazione per gli ingegneri in Napoli collo stipendio annuo di lire 1500.

Tal posto sarà conferito a chi risulterà il primo approvato.

Art. 2. Coloro che intendono concorrervi dovranno a tutto il dì 31 ottobre 1874 presentare alla segreteria della Scuola suddetta la dimanda in carta da bollo di centesimi 50 colla indicazione dell'attuale loro domicilio, il documento di essere cittadino dello Stato e l'attestato di moralità e di buona condotta rilasciato dal sindaco del proprio comune.

Spirato il termine per la presentazione delle dimande e dei documenti, si verificherà se tutti gli aspiranti abbiano gli estremi richiesti per essere ammessi al concorso e prese le opportune informazioni potranno esserne esclusi coloro che non abbiano i requisiti per occupare il posto di cui si tratta.

Art. 3. Risultata la regolarità delle domande la segreteria pubblicherà nel palazzo della Scuola l'elenco dei candidati ammessi al concorso colla indicazione del giorno ed ora in cui avranno principio gli esami, e ne avviserà i candidati al proprio domicilio.

Art 4. Le pruove da sostenersi dai candidati saranno 3:

La 1ª in iscritto sopra un tema di chimica generale;

La 2ª consisterà in un analisi qualitativa accompagnata dalla esposizione orale del processo seguito;

La 3ª consisterà nel disporre l'occorrente per una lezione, e nel preparare un reagente.

Art. 5. I candidati compiuti i temi in iscritto li sottoscriveranno insieme ad uno dei componenti la Commissione che funzionerà da segretario e che sarà incaricato di riceverli.

Ciascun lavoro verrà chiuso in una busta sigillata sulla quale sarà scritto il titolo del tema dato, e poscia la firma di chi lo eseguì e di chi lo ricevette colla indicazione della data e dell'ora della consegna.

Art. 6. Per fare giudizio del concorso ogni componente della Commissione disporrà di dieci punti pel tema in iscritto e di 10 punti per valutare il merito relativo ai singoli aspiranti quale può risultare dalle pruove 2ª e 3ª, e dai documenti sugli esami e titoli prodotti.

Il candidato per essere dichiarato idoneo dovrà riportare la metà più uno del numero totale dei punti.

Art. 7. I candidati saranno classificati dalla Commissione per ordine di merito secondo il numero dei punti complessivamente ottenuti.

A parità di voti godrà la precedenza chi avrà prestato servizio in altri Istituti scientifici dello Stato.

Napoli, 6 ottobre 1874.

D'ordine del signor Direttore della Scuola
Il Segretario: L. Masoli.

CAPITANERIA DI PORTO

DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI PORTOFERRAJO

Avviso.

Il giorno sette del corrente mese è stato ricuperato a sette miglia a scirocco dell'Isola di Capraia un trave di pino, della lunghezza di metri 8 60, e quadrato centimetri 40, portante alla estremità di una testata il n. 455 inciso, e perizìato del valore di lire 70.

Chiunque avesse diritto a siffatto ricupero, dovrà giustificare le sue ragioni di proprietà a questa Capitaneria di porto nel termine stabilito dagli articoli 131 e 186 del Codice per la Marina mercantile.

Portoferrajo, 12 ottobre 1874.

Il Capitano di Porto
G. Comandù.

CAPITANERIA DI PORTO

DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI GENOVA

Avviso.

Il giorno 1° del volgente mese sono stati recuperati nelle acque di Cogoleto due pezzi di legname, pino di Corsica, l'uno della lunghezza di metri 16, e del valore di lire 120, l'altro della lunghezza di metri 6, e del valore di lire 6.

Chiunque abbia ragioni da far valere sulla proprietà di tali legni potrà rivolgersi a questa Capitaneria entro il termine di tempo dall'art. 136 del Codice per la Marina mercantile stabilito.

Genova, 13 ottobre 1874.

Il Capitano di Porto
Marenghi.

Dispacci elettrici privati

(AGENZIA STEFANI)

Isernia, 19 — Il Ministro Bonghi andò domenica da Carunchio ad Agnone, passando per Castiglione. Dappertutto ebbe liete accoglienze dai sindaci, dalle autorità scolastiche e politiche, dalla guardia nazionale e dai cittadini. Fu invitato ad asciolvere dal sindaco. Questi fece un brindisi al Re ed all'Italia, e chiese l'aiuto del Ministro per i comuni dell'Abruzzo Citeriore.

Il Ministro rispose promettendo di fare il possibile, conciliando gli interessi dei luoghi particolari con quelli dell'intero paese. Soggiunse: « Molto è stato fatto sinora mercè le libere istituzioni; si farà il rimanente in avvenire, temperando il desiderio e le speranze col senno e col ragionamento ». Disse che un altro aiuto volonteroso ed efficace gli Abruzzesi lo avranno dall'on. Ministro Spaventa, carattere forte e nobilissimo. Invitò quindi a bere in nome del Re e della prosperità dell'Italia, inviando un saluto al Ministro Spaventa.

L'onorevole Bonghi partì quindi per Agnone, accompagnato da moltissimi cittadini. L'arrivo in Agnone fu assai festoso; il Ministro fu ricevuto con musiche e bandiere.

Oggi avrà luogo un banchetto offerto dagli elettori.

Firenze, 20. — S. M. il Re è arrivato e fu ricevuto dalle autorità civili e militari.

Novara, 20. — Il Principe Umberto e il Ministro d'Agricoltura sono arrivati alle ore 10 1/4 e furono ricevuti alla stazione dal Ministro della Guerra, dal Municipio, dalla presidenza del Congresso e da una folla enorme e plaudente.

Dopo l'inaugurazione del Congresso, il municipio offrì una colazione.

S. A. ritornò quindi a Milano.

Napoli, 20. — All'invito fattogli dalla colonia francese di recarsi a Napoli, Thiers rispose che la ringrazia per questo invito ma che gli manca il tempo per prolungare il suo viaggio in Italia; spera però di poter fare nella prossima primavera quanto gli è ora impossibile.

Londra, 20. — Il *Times* ha un dispaccio, in data del 16 corrente, del presidente della Banca di Buenos-Ayres, il quale dice: « La repubblica è tranquilla, ad eccezione della frontiera sud ove Rivas probabilmente sarà vinto fra breve, e di Rio Cuarto, ove trovasi Arredondo, che però è in fuga ».

Londra, 20. — Il *Morning Post* dice che la Germania ha proposto definitivamente alle altre potenze marittime l'adozione di un Codice marittimo internazionale.

Lo stesso giornale annunzia che, dopo lunghe e inutili trattative, il governo tedesco inviò una corvetta alle isole Samoa, allo scopo di esigere una indennità per avere gli indigeni, alcuni anni or sono, distrutte le proprietà dei coloni tedeschi.

Berlino, 20. — La *Gazzetta della Germania del Nord* reca alcuni particolari circa ad una organizzazione nei circoli evangelici tendente a disobbedire alle leggi e dice che furono prese alcune misure dalle autorità ecclesiastiche evangeliche per impedire queste opposizioni.

Lo stesso giornale smentisce la notizia che siano sorte alcune divergenze fra il principe di Bismarck e il signor Bulow, sottosegretario per gli affari esteri, e dice che questa voce ha origine da alcune persone dell'alta società ostili alla politica dell'impero o alla persona del gran Cancelliere.

Parigi, 20. — La *Gazette de France* assicura che il cabecilla Rada fu nominato comandante dell'esercito carlista del centro in luogo di don Alfonso.

Bajona, 20. — È priva di fondamento la voce che i repubblicani spagnuoli abbiano fucilato parecchi inglesi, fra cui il corrispondente del *New-York-Times*.

Londra, 20. — Lo Czarevich visitò l'Imperatrice Eugenia.

Berlino, 20. — Il signor Pescatore, giudice d'istruzione, partirà domani con un segretario per Parigi per interrogare le persone dell'ambasciata tedesca sull'affare del conte d'Arnim.

Berna, 20 — Il Consiglio nazionale decise con 67 voti contro 30 che gli istitutori primari debbano ricevere un'istruzione militare per poter insegnare essi stessi.

Vienna, 20. — Il ministro delle finanze presentò alla Camera dei deputati il bilancio del 1875. Il ministro fece quindi l'esposizione finanziaria; disse che le spese ascenderanno a 381,782,551 fiorini, cioè 1,482,762 meno che nel 1874; le entrate ascenderanno a 369,429,694; il *deficit* sarà di 12,352,857, che si coprirà colla riserva disponibile, secondo la legge 24 dicembre 1863. Il ministro crede che il miglior mezzo per ottenere l'equilibrio del bilancio sia la riforma delle imposte e supplica la Camera di procedere alla discussione dei progetti relativi.

Il bilancio fu rinviato alla Commissione finanziaria.

Borsa di Londra — 20 *ottobre*.

Consolidato inglese	da 92 1/2	a 92 5/8
Rendita italiana	» 65 1/2	» 65 3/4
Turco	» 45 1/4	a 45 1/2
Spagnuolo	» 18 1/2	» 18 5/8
Egiziano (1873)	71 7/8	— —

Borsa di Berlino — 20 *ottobre*.

	19	20
Austriache	186 1/2	184 1/2
Lombarde	84 5/8	83 1/2
Mobiliare	144 5/8	143 1/2
Rendita italiana	65 1/4	65 1/2
Rendita turca	45 3/4	45 1/4

Borsa di Parigi — 20 *ottobre*.

	19	20
Rendita francese 3 0/0	62 05	61 90
Id. id. 5 0/0	99 25	99 22
Banca di Francia	3975 —	3975 —
Rendita italiana 5 0/0	66 05	66 25
Id. id. id.	— —	— —
Ferrovie Lombarde	317 —	321 —
Obbligazioni Tabacchi	— —	— —
Ferrovie V. Emanuele (1863)	194 50	195 —
Ferrovie Romane	76 25	76 25
Obbligazioni Romane	184 —	186 —
Obbligazioni Lombarde *	250 —	251 —
Azioni Tabacchi	— —	— —
Cambio sopra Londra, a vista	25 15	25 16
Cambio sull'Italia	10 —	10 —
Consolidati inglesi	92 3/4	92 3/4

* Godimento luglio 1874.

Borsa di Vienna — 20 *ottobre*.

	19	20
Mobiliare	242 25	239 50
Lombarde	141 50	139 50
Banca Anglo-Austriaca	162 50	158 75
Austriache	307	304 —
Banca Nazionale	980 —	982 —
Napoleoni d'oro	8 85	8 86 1/3
Argento	104 10	104 35
Cambio su Parigi	43 75	43 75
Cambio su Londra	110 20	110 15
Rendita austriaca	74 25	74 25
Rendita austriaca in carta	70 25	70 15
Union-Bank	128 25	127 50

Borsa di Firenze — 20 *ottobre*.

Rendita italiana 5 0/0	70 93	nominale
Napoleoni d'oro	22 27	contanti
Londra 3 mesi	27 70	»
Francia, a vista	111 05	»
Prestito Nazionale	61 50	nominale
Azione Tabacchi	822 —	»
Azioni della Banca Naz. (nuove)	1905 —	fine mese
Ferrovie Meridionali	347 1/2	»
Obbligazioni Meridionali	212 —	nominale
Banca Toscana	1477 —	fine mese
Credito Mobiliare	726 1/2	»
Banca Italo-Germanica	225 —	nominale
Banca Generale	—	

Incerta.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

Addì 20 ottobre 1874.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	765 3	765 1	764 3	764 2	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	15 0	23 3	22 6	19 8	Termometro
Umidità relativa	89	58	66	74	Massimo = 23 7 C. = 18 9 R.
Umidità assoluta	11 30	11 55	12 91	12 83	Minimo = 14 7 C. = 11 7 R.
Anemoscopio	NE. 0	S. 13	S. SE. 15	E. 9	Pioggia in 24 ore 0 mm., 7.
Stato del cielo	3. cirro-strati	8. piccoli cirri	0. coperto	0. coperto lampi	Verso le ore 10 pomeridiane tuoni lontani. Lampi e poca pioggia nella sera.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 21 ottobre 1874.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI Lettera	CONTANTI Danaro	FINE CORRENTE Lettera	FINE CORRENTE Danaro	FINE PROSSIMO Lettera	FINE PROSSIMO Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0/0	1° semes. 75	— —	— —	71 15	71 10	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 5 0/0		— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0/0	1° ottobre 74	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0/0	»	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Rendita Austriaca	»	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Prestito Nazionale	»	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto piccoli pezzi	»	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto stallonato	»	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligaz. Municipio di Roma	1° gennaio 74	500 —	— —	410 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Fondiaria B.° di S. Spirito	1° ottobre 74	500 —	— —	460 —	450 —	— —	— —	— —	— —	— —
Certificati sul Tesoro 5 0/0	4° trimes. 74	537 50	— —	— —	517 —	— —	— —	— —	— —	— —
Certificati Emissione 1860-64	1° ottobre 74	— —	— —	74 25	71 —	— —	— —	— —	— —	— —
Prestito Rom., Blount	»	— —	— —	72 85	72 80	— —	— —	— —	— —	— —
Detto Rothschild	1° giugno 74	— —	— —	75 05	75 —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Italiana	1° gennaio 74	1000 —	750 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Romana	2° semes. 74	1000 —	1000 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1110 —
Banca Nazionale Toscana	»	1000 —	700 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Generale	1° gennaio 74	500 —	250 —	— —	— —	413 —	412 50	— —	— —	— —
Società Gen. di Credito Mobiliare Italiano	»	500 —	400 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Italo-Germanica	»	500 —	350 —	226 —	225 —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Industr. e Commerciale	»	250 —	175 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Azioni Tabacchi	»	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligaz. dette 6 0/0	1° ottobre 73	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferr. Romane	1° ottobre 65	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Meridionali	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligaz. delle Strade Ferrate Meridionali	—	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Buoni Merid. 6 per 100 (oro)	—	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Soc. Anglo-Rom. per l'illuminaz. a gas	1° semes. 74	500 —	500 —	394 —	393 —	— —	— —	— —	— —	— —
Gas di Civitavecchia	1° gennaio 74	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Pio Ostiense	»	430 —	430 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Compagnia Fondiaria Italiana	»	250 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	110 —	109 80	— —
Marsiglia	90			
Lione	90			
Londra	90	27 70	27 65	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 franchi		22 20	22 15	— —
Sconto di Banca		— —	— —	— —

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

5 0/0 - 1° sem. 1875: 71 10 cont.; 2° semes. 1874: 73 27 1/2 cont.; 73 25 fine.
Prestito Rothschild 75 05.
Banca Generale 412 50, 412 75 fine.
Soc. Anglo-Romana per l'illum. a gas 393 cont.

Il Deputato di Borsa: P. PIANCIANI.
Il Sindaco: A. PIERI.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI POTENZA

AVVISO D'ASTA per 2° incanto

Per lo appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione del 1° tronco della strada provinciale per la Valle del Pergola e del Landro da Brienza alla nazionale Appulo-Lucana, presso il pubblico fonte di Vietri; quale 1° tronco è compreso tra il fosso Fragneto sulla provinciale di 2ª serie Tito-Atena ed il fosso Petriccso dopo S. Angelo le Fratte, di lunghezza metri 9761 49, per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di lire 252,766 93.

Essendo risultato deserto il primo incanto tenuto il 16 del corrente mese, il secondo incanto avrà luogo alle ore 12 meridiane del giorno 4 del vegnente mese di novembre, in una delle sale del palazzo della prefettura in Potenza, innanzi al signor prefetto o chi per esso, col sistema dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento sui prezzi di stima.

I concorrenti all'asta, per esservi ammessi, dovranno esibire:

1° Certificati di moralità, rilasciati da non oltre sei mesi dai signori sindaci dei comuni dove essi concorrenti domiciliano;

2° Certificati d'idoneità, rilasciati da ingegneri da non oltre sei mesi e confermati dal signor prefetto;

3° Depositi provvisori, a guarentigia dell'asta, ciascuno di lire 14000 in moneta metallica, in biglietti di Banca aventi corso legale, o in rendita pubblica al portatore valutata al prezzo corrente in Borsa.

Non sarà tenuto conto delle offerte per persone da nominare o condizionate.

Le offerte saranno estese su carta bollata da una lira e presentate all'asta in pieghi suggellati.

L'appalto sarà deliberato a favore di colui che avrà superato o raggiunto il minimo ribasso normale risultante dalla scheda segreta prefettizia, ancorchè non si ottenga che una sola offerta.

L'impresa rimarrà vincolata a' relativi capitolati di appalto in data ... agosto 1874, che insieme a tutte le altre carte del progetto si possono consultare e leggere nell'ufficio della prefettura dove sono depositati.

Le opere e le provviste che formano oggetto dello appalto, dovranno esser cominciate tosto che avrà avuto luogo la relativa consegna e proseguite con la dovuta attività, a fine di dare compiuta in ogni esercizio una massa di lavori corrispondente alla somma che annualmente sarà iscritta nel bilancio dell'Amministrazione provinciale.

La cauzione definitiva dello appalto è stabilita in L. 28,000 in numerario, od in biglietti di Banca accettati dalle Casse dello Stato, o in rendita pubblica al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il contratto sarà stipulato entro trenta giorni successivi a quello del definitivo deliberamento dello appalto.

All'atto della stipulazione del contratto l'appaltatore presenterà il supplente, di cui nell'art. 8 del capitolato generale, fornito di certificati d'idoneità e moralità.

L'appaltatore ed il sostituente eleggeranno nel contratto il loro domicilio legale nel palazzo degli uffici municipali in Potenza.

Il termine utile alla presentazione di offerte per miglioramento di ventesimo è stabilito in giorni 15 successivi alla pubblicazione dello avviso di seguito deliberamento.

Tutte le spese inerenti agli incanti, al contratto ed allo appalto saranno a carico dello appaltatore.

Potenza, li 17 ottobre 1874.

6122 *Il Segretario di Prefettura:* PASQUALE JACOVINI.

P. N. 66004.

S. P. Q. R.

Prolungamento della via Nazionale — Proroga dei termini al compimento delle espropriazioni

NOTIFICAZIONE.

La Regia prefettura di Roma con suo dispaccio 3 ottobre corrente, n. 29039, ha notificato a questo municipio in copia autentica il seguente decreto che S. M. il Re ha emesso in seguito a domanda dal municipio stesso presentata e che si fa noto al pubblico per ogni effetto di legge e di ragione.

Dal Campidoglio, li 21 ottobre 1874.

Il ff. di Sindaco: P. VENTURI.

G. Falcioni *Segretario Generale.*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 15 settembre 1873, col quale fu dichiarata opera di pubblica utilità il prolungamento della via Nazionale nella città di Roma;

Vista la legge 14 giugno 1874 che conferma la dichiarazione di pubblica utilità di tale opera;

Vista la deliberazione del 14 agosto 1874 del Consiglio comunale di Roma e la relativa domanda della Giunta municipale per una proroga al termine stabilito per le espropriazioni degli stabili compresi nel prolungamento di via Nazionale;

Ritenuto che le cause che hanno impedito l'esecuzione delle espropriazioni addotte dal municipio e confermate dalla prefettura sono indipendenti dalla volontà del municipio stesso:

Udito il Consiglio di Stato;

Visto l'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Sulla proposta del Nostro Ministro dei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine pel compimento delle espropriazioni, che, osservate le disposizioni dei capi 4 e 5 del titolo I della legge 25 giugno 1865, restano a farsi pel prolungamento di via Nazionale nella città di Roma è prorogato a tutto il mese di agosto dell'anno 1875, restando fermo il termine pel compimento dei lavori stabilito dal Nostro decreto del 15 settembre 1873.

Il Ministro stesso è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Valsavaranche, addì 13 settembre 1874.

Firmato — VITTORIO EMANUELE.

Contrassegnato — S. Spaventa.

Registrato alla Corte dei conti li 19 settembre 1874, vol. 72 atti amministrativi a carte 26.

Firmato — Ayres.

Roma dal Ministero dei Lavori Pubblici, addì 21 settembre 1874.

Per copia conforme

Il Direttore Capo della 1ª Divisione

6117 Firmato — F. Casanova.

R. INTENDENZA DI FINANZA IN PALERMO

Azienda pei danneggiati dalle Truppe Borboniche in Sicilia nel 1860

L'Intendente,

Conformemente al disposto dell'art. 49 del regolamento approvato con R. decreto 29 dicembre 1872, n. 1196,

Notifica che il signor Ciaccio e Napoli Francesco Paolo ha dichiarato lo involamento degli infrascritti Buoni dipendenti dai compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia nel 1860, ed ha fatto istanza perchè previe le formalità prescritte dalle leggi gli sia rilasciato un duplicato dei Buoni stessi.

Avverte chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dopo la presente pubblicazione, senza che venga presentata opposizione all'Intendenza di Finanza in Palermo, si procederà al rilascio del chiesto duplicato ai termini dell'articolo 50 del suddetto regolamento.

Descrizione dei Buoni

Serie	Numero	Data	SOMMA Capitale	SOMMA Interesse	Intestazione
800	166	1° dicembre 1863	800 »	40 »	Ciaccio e Napoli Francesco Paolo.
1000	2607	Id.	1000 »	50 »	Suddetto.

Palermo, 15 ottobre 1874.

6114 *Per l'Intendente:* MORENO.

AVVISO.
(2ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile e correzionale di Firenze (sezione promiscua) riunito in camera di consiglio, con decreto del dì 5 settembre 1874, ha autorizzati i signori Ernesto Conti come mandatario dei signori Giovanni, ed Enrico Alessi, e della di lui consorte Enrichetta Alessi in ordine al pubblico istrumento 2 giugno 1874 a rogito Baldazzi, debitamente registrato, e Giuseppe Biagiotti vedovo della signora Teresa Alessi, tutti eredi intestati della stessa signora Teresa Alessi nei Biagiotti, i primi come fratelli e sorella, ed il secondo come marito della nominata defunta Teresa Alessi nei Biagiotti,

A tramutare in titoli al portatore della rendita 5 per 0[0, il certificato nominale del consolidato italiano rendita 5 per 0[0, di n. 550984, in data Firenze 10 giugno 1864, dell'annua rendita di lire 120, intestato a Teresa Alessi moglie di Giuseppe Biagiotti come capitale dotale della suddetta defunta Teresa Alessi nei Biagiotti, previo lo svincolo dotale del capitale suenunciato, da farsi presso il Debito Pubblico; e quindi li ha pure autorizzati a devenire alla divisione della somma da ritrarsi con la vendita dei titoli tramutati al portatore, assegnando ai rappresentati dal ricorrente signor Conti, ed al signor Giuseppe Biagiotti la quota dalla legge assegnata a ciascun di essi eredi intestati.

Firenze, li 5 ottobre 1874.

6374 Avv. Alessandro Dini.

ESTRATTO DI DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

Si fa noto che la Corte Reale di appello di Firenze con decreto del 19 settembre 1874 ha autorizzato la Direzione Generale del Debito Pubblico senza alcuna responsabilità dei suoi rappresentanti a tramutare il certificato di rendita cinque per cento di lire seimila, datato da Torino 15 ottobre 1862, di numero 51086, a favore di Kakoschkine Niccolò fu Alessandro, domiciliato in Parigi, in altro certificato nominativo a favore di Maria Camilla Kakoschkine, moglie del sig. Alessio Zoubow con annotazione per l'intera sua rendita di vincolo di usufrutto a favore di Angelica De Valabregue, vedova del suddetto sig. Niccolò Kakoschkine, sua vita naturale durante.

Firenze, 28 settembre 1874.

5739 Avv. Pier Luigi Barzellotti.

DELIBERAZIONE.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli con deliberazione del giorno 18 settembre 1874 ha disposto:

« Rimuove il vincolo per sicurezza della dote di Marianna Montuori di Francesco apposto al certificato di annua rendita di lire 210, n. 91022, in testa del marchese Pietro Ulloa, in data 16 agosto 1864, ed ordina alla Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno di tramutare in cartelle al portatore il detto certificato, consegnandole al detto Pietro Ulloa. »

5930

GIUNTA LIQUIDATRICE DELL'ASSE ECCLESIASTICO DI ROMA

N° 14.

AVVISO D'ASTA

per la vendita di beni appartenenti a Enti morali ecclesiastici conservati per effetto della legge 19 giugno 1873, N. 1402.

Si fa noto al pubblico che, alle ore dieci antimerid. del giorno cinque del mese di novembre 1874, nella sala delle vendite della Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico di Roma, posta in via degl'Incurabili, n. 6, piano terreno, alla presenza di uno dei membri della Giunta medesima e colla assistenza di pubblico notaro, si procederà all'incanto a favore dell'ultimo migliore offerente dei beni infradescritti.

CONDIZIONI PRINCIPALI.

1° Gl'incanti si terranno per pubblica gara col metodo della candela vergine e separatamente per ciascun lotto.

2° Sarà ammesso a concorrere all'asta chi avrà depositato a garanzia della sua offerta il decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto, nei modi e colle condizioni determinate dal capitolato. Il deposito potrà anche effettuarsi presso il cassiere della Giunta nel suo uffizio posto nella suddetta via degl'Incurabili, civico n° 5 B, piano 3°, ed essere fatto sia in numerario o biglietti di Banca in ragione del 100 per 100, sia in titoli del Debito Pubblico dello Stato, al corso di Borsa, a norma dell'ultimo listino pubblicato dalla *Gazzetta Ufficiale del Regno* anteriormente al giorno del deposito.

3° Le offerte si faranno in aumento al prezzo estimativo dei beni.

4° La prima offerta non potrà eccedere il *minimum* come appresso fissato per ciascun lotto.

5° Saranno ammesse le offerte per procura nel modo prescritto dagli art. 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n° 3852.

6° Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno almeno le offerte di due concorrenti.

7° Entro 10 giorni dalla seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà depositare presso il Ricevitore della Giunta il 5 p. 0[0 sull'importo del prezzo per cui gli venne aggiudicato il lotto in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa e dell'asta staranno a carico dei deliberatari per i lotti rispettivamente loro aggiudicati.

8° La vendita è inoltre vincolata all'osservanza delle condizioni contenute nel capitolato che, unitamente ai documenti relativi, sarà visibile tutti i giorni dalle ore 10 antimeridiane alle 4 pomeridiane nell'uffizio suddetto.

9° Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo dell'aggiudicazione.

10° Dell'ammontare dei canoni e livelli dai quali fossero gravati gli stabili che si alienano è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo dell'asta.

Avvertenza. — Sarà proceduto a termini degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale contro coloro che tentassero d'impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro o con altri mezzi sì violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

DESCRIZIONE DEI BENI.

N. progressivo dei lotti	PROVENIENZA	Denominazione e natura	Prezzo d'incanto	Deposito per cauzione delle offerte	Minimum delle offerte in aumento sul prezzo di stima
80	Capitolo di S. Pietro in Vaticano	Casa posta in Roma al vicolo delle Vacche, civici numeri 16 e 17, descritta in catasto (Prospetto *A* dei fabbricati) al numero 407 della mappa del rione V Ponte per *Piani* terr. 1° 2° / *Vani* 2 2 2; superficie tavole censuali 0 08, pari a centiare ottanta; con una rendita accertata di annue lire 225 75. Confina col vicolo suddetto e con le proprietà di Deangelis Andrea, dei fratelli Interlenghi e della Confraternita delle SS. Stimate di S. Francesco, salvi, ecc.	3,475 »	347 50	25 »
81	Id.	Casa posta in Roma in via Giulia, civici numeri 127 al 130, vicolo delle Carceri, civici numeri 1 a 7, e via di Banchi Vecchi o di S. Maria in Selce, civici numeri 14 a 16, descritta in catasto (Prospetto *A* dei fabbricati) ai numeri 691, 692 e 693 della mappa del rione V Ponte per *Piani* terr. 1° 2° soff. / *Vani* 14 16 21 6; superficie tavole censuali 0 71, pari ad are 7 e centiare 10; con una rendita accertata di annue lire 4203 80. Confina con le vie e vicolo suddetti e con le proprietà di Pompei Giovanni e Doria Pamphili principe D. Filippo Andrea, salvi, ecc.	64,500 »	6,450 »	200 »
82	Id.	Casa posta in Roma al vicolo dei Chiodaroli, ai civici numeri 16-A e 17, descritta in catasto al num. 279 della mappa del rione VIII Sant'Eustacchio per *Piani* terr. 1° 2° 3° / *Vani* 2 2 2 2; superficie tavole censuali 0 05, pari a centiare 50; con una rendita dichiarata, per la tassa fabbricati, di annue lire 285 30. Confina col vicolo suddetto e con le proprietà di Trombetti Achille, del comune di Roma, e di Baracchini Antonio, salvi, ecc.	4,400 »	440 »	25 »
83	Capitolo di S. Maria in Via Lata	Tenuta di Monte del Sorbo o Pilo Rotto, con l'annessa Pedica dell'Inviolata, posta fuori la Porta S. Lorenzo, alla distanza di circa 16 chilometri dalla porta stessa: è descritta in catasto (Mappa 109 dell'Agro romano) ai numeri 147, 147 sub. 1, 148, 164 al 196, 228, 228 1[2, 229, 229 1[2, della complessiva superficie di tavole censuali 5810 23, pari ad ettari 581, are 2, centiare 30: con un estimo di scudi 24,066 65, pari a lire 129,358 24. Confina con i territori di Sant'Angelo in Capoccia e di Monticelli, e con le tenute di Tor Mastorta dell'Accademia ecclesiastica, di Tor de' Sordi di Grazioli duca D. Pio, di Castel Arcione-Borghese della primogenitura Salviati, di Castel Arcione-Grazioli della primogenitura e maggiorasco Grazioli, e di Marco Simone, S. Eusebio e Caputa della primogenitura Borghese, salvi, ecc. È affittata ad Amici Francesco a tutto il mese di settembre dell'anno prossimo 1875 senza alcun obbligo di disdetta.	342,500 »	34,250 »	500 »
84	Capitolo di S. Pietro in Vaticano	Due case riunite poste in Roma in via di Banchi Vecchi, civici numeri 87 al 90, descritte in catasto (Prospetto *A* dei fabbricati) al n. 505 della mappa del rione V Ponte per *Piani* terr. 1° 2° 3° / *Vani* 5 8 10 3; superficie tavole 0 19, pari ad ara una, centiare 90, con una rendita accertata di annue lire 1021 30. Confina colla via suddetta e con le proprietà di Iacovacci Vincenzo e di Berzotti Cesare successo alla Giunta liquidatrice, salvi, ecc.	15,700 »	1,570 »	100 »
85	Id.	Casa posta in Roma al vicolo Sugarelli, civici numeri 19 al 22 (il 19 non esiste sulla località), descritta in catasto (Prospetto *A* dei fabbricati) ai numeri 669 sub. 1 e 670 della mappa del rione V Ponte per *Piani* terreno 1° 2° 3° 4° 5° / *Vani* 2 4 4 2 2 2; superficie del solo n. 270, tavole 0 09, pari a centiare 90, con una rendita accertata di annue lire 813 90. Confina col vicolo suddetto e con le proprietà di Venturi-Vagnuzzi Luigi, Mizau Francesco e Donarelli Attilio, salvi, ecc.	13,300 »	1,330 »	100 »
86	Id.	Casa posta in Roma nella via di Banchi Vecchi, civico n. 114, e nel vicolo del Pavone 34 a 36, descritta in catasto (Prospetto *A* dei fabbricati) al n. 549 della mappa del rione V Ponte per *Piani* terr. 1° 2° 3° / *Vani* 4 4 4 5; superficie tavole censuali 0 09, pari a centiare 90, con una rendita accertata di annue lire 1164. Confina con la via e vicolo suddetti e con la proprietà di Bennicelli conte Filippo, salvi, ecc.	17,900 »	1,790 »	100 »

Avvertenza. È a tenersi poi conto delle scorte vive e morte che si trovassero nei fondi, da valutarsi il tutto all'atto della consegna al deliberatario, a termini dell'art. 83 del regolamento 22 agosto 1867.

Roma, addì 20 ottobre 1874.

PER LA GIUNTA

6118 *Il Capo Sezione:* Zunini.

MUNICIPIO DI TERMINI IMERESE

AVVISO D'ASTA.

Si fa noto, che alle ore 11 a. m. dei giorni qui appresso segnati, sotto l'osservanza di analogo capitolato, seguiranno gli incanti in questo palazzo municipale, per la concessione enfiteutica di un spazio terreno comunale adiacente allo spalto del diruto castello, diviso in cinque sezioni, ognuna ripartita in lotti, poichè destinato a suoli per costruirvisi delle case.

Giorni degli incanti	Sezione	Numero dei lotti componenti ciascuna sezione	Canone complessivo annuale per ciascuna sezione
15 novembre 1874	Prima	12	357 »
16 detto	Seconda	15	431 45
17 detto	Terza	14	411 04
18 detto	Quarta	17	525 72
19 detto	Quinta	16	453 83

Termini Imerese, li 18 ottobre 1874.

6113 *Il Sindaco:* F. COSENZ.

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA

Ferrovia Parma-Casalmaggiore-Brescia

AVVISO.

Sulla domanda di un Comitato promotore per la costruzione di una ferrovia Parma-Casalmaggiore-Brescia, il Consiglio provinciale di Cremona in seduta del giorno 16 settembre 1874 ha emessa la seguente deliberazione:

« Il Consiglio provinciale determina di assegnare un premio di lire 100,000 (centomila) a chi per primo otterrà la definitiva concessione, entro un triennio, di una qualunque ferrovia a vapore che congiunga la città di Casalmaggiore alla stazione ferroviaria di Piadena. »

Cremona, 17 ottobre 1874.

6119 *Il Prefetto Presidente:* TURATI.

DICHIARAZIONE.
(3ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile e correzionale di Milano con decreto in data 9 settembre 1874 ha dichiarato:

1° Competere a Guido Lagorio fu Giuseppe, domiciliato in Genova, ed Enrichetta Lagorio maritata a Camillo Lamiraux, in parti eguali, la proprietà dei due certificati di rendita, l'uno portante il n. 31419, dell'annua rendita di lire 500, e l'altro col n. 30750, dell'annua rendita di lire 170, entrambi intestati a Creff-Lagorio Maddalena fu Francesco;

2° Essere conseguentemente autorizzata la Direzione Generale del Debito Pubblico a volturare i certificati medesimi, l'uno in data 18 agosto 1867, num. 30750, con godimento 1° luglio detto anno e della rendita di lire 170, e l'altro in data 14 ottobre 1863, n. 31419, con godimento 1° luglio anno stesso, della rendita di lire 500, entrambi intestati a Creff-Lagorio Maddalena fu Francesco, in due titoli di rendita, l'uno di lire 335 al nome di Guido Lagorio del fu Giuseppe, l'altro pure di lire 335 al nome di Enrichetta Lagorio del fu Giuseppe maritata a Camillo Lamiraux.

Milano, li 9 settembre 1874.

5719 Camizzoni pres.

DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Con decreto 10 settembre 1874, n. 806, il R. tribunale civile e correzionale di Bergamo ha autorizzato la Direzione Generale del Debito Pubblico a trasferire in parti eguali a Maninetti Amadio e Lorenzo *quondam* Giovanni la rendita di lire 75, consolidato 5 per 0[0, inscritta a favore di Maninetti Giorgio di Giovanni, di Ardesio, sul certificato n. 23691 e n. 140291 nuovo, emesso a Milano il 26 gennaio 1863.

5908 Carlo Vizzani notaio.

BANDO.
(2ª *pubblicazione*)

Si fa noto al pubblico che nel giorno 23 novembre dell'anno corrente, alle ore 11 antim., nella sala delle udienze di questo tribunale civile e correzionale di Frosinone, come da verbale di non effettuata vendita e relativa sentenza 25 settembre prossimo passato, registrata a Frosinone li 26 detto al num. 810, reg. 3°, colla tassa a debito di lire sei, cent. 00,

Ad istanza del sig. Eugenio Sabatini di Amaseno, creditore, ammesso al gratuito patrocinio con decreto di questa Commissione 23 dicembre 1873, rappresentato dal suo procuratore signor Carlo Kambo di Frosinone presso il quale ha eletto il proprio domicilio, in seguito all'atto di precetto notificato il 19 novembre 1872 dall'usciere Antebenedetto alla debitrice signora Paolini Filomena vedova di Giovanni Sabatini, nella sua qualità di madre, tutrice e curatrice dei minorenni suoi figli Cesare, Giuseppe e Clorinda Sabatini, residente in Amaseno, trascritto detto precetto all'ufficio delle ipoteche di Frosinone nel giorno 7 febbraio 1876, al vol. 8, art. 96, ed in adempimento della sentenza 21 novembre 1873 di questo tribunale (registrata in cancelleria coll'applicazione ed annullamento di una marca di registrazione da lira una) e notificata alla signora Filomena Paolini il 18 aprile prossimo passato per ministero dell'usciere della Regia pretura di Vallecorsa Nicola Antobenedetto, annotata nel suddetto ufficio delle ipoteche di Frosinone il 6 maggio 1874 come in calce della summentovata sentenza,

Saranno posti in vendita e deliberati al migliore offerente i seguenti beni immobili in tre distinti lotti.

Lotto I.

Terreno seminativo olivato posto in Amaseno nella contrada Cassino di tavole 25 e cent. 34, segnato in mappa alla sezione 3ª, num. 199, confinante strada a due lati, canonicato di Prossedi ed oratorio di S. Lorenzo.

Terreno nella medesima contrada e territorio di tavole 22 e 56, segnato nella stessa mappa col num. 199, 2, ed avente i medesimi confini di cui sopra.

Terreno pascolivo olivato nella contrada Celuca di tavole 6 17, segnato nella mappa di Amaseno alla sezione 3ª col numero 218, confinante strada a più lati e beneficio di S. Anna.

Terreno nella stessa contrada e territorio di tavole 5 80, segnato in mappa al num. 218, 2 confinante strada, fosso e beneficio di S. Anna.

Terreno pascolivo olivato nel detto territorio di Amaseno in contrada Cassino di tavole 4 90, segnato in mappa al numero 254, confinante strada, confraternita del Sagramento ed oratorio dell'Annunziata.

Lotto II.

Terreno pascolivo olivato nel territorio di Amaseno, in contrada Difesa Moricone, di tavole 2 9, confinante da più lati colla Montagna, Pietro Maria Cipolla, segnato in mappa al n. 1040. Terreno nella stessa contrada e territorio di tavole 7 65, confinante la Montagna da più lati, Maria e Pietro Cipolla e dott. Stefano De Luca.

Lotto III.

Terreno pascolivo alla contrada Sonzone di tavole 9 11, segnato in mappa alla sezione 7 col n. 75, confinante strada, Attilio Lauretti ed Elisabetta Testa.

Terreno come sopra posto in Amaseno di tavole 6 50, formante un sol corpo col n. 75 di mappa, ed avente i medesimi confini.

Terreno pascolivo, nella medesima contrada e territorio di tavole 6 22, segnato in mappa col n. 113, confinante Giuseppe Pesci e Pasquale Stella.

L'asta sarà aperta in base al ribassato prezzo di lire 5067 68 per il primo lotto, lire 800 22 pel lotto secondo, ed in lire 235 pel lotto terzo, e si farà sotto le seguenti

Condizioni di vendita:

1. I fondi saranno venduti con tutti i diritti, oneri reali e servitù sì attive che passive e come furono posseduti dai debitori esproprianti;

2. Tutte le tasse ordinarie e straordinarie saranno a carico del compratore dal dì della deliberazione definitiva;

3. Il compratore entrerà a sue spese nel materiale possesso dei beni espropriandi dopo la deliberazione definitiva;

4. Dovrà il compratore rispettare le eventuali locazioni in corso a norma degli articoli 1597, 1598 del Codice di procedura civile;

5. Le offerte in aumento non potranno essere minori di lire cinque per ciascuna;

6. Ogni aspirante all'asta dovrà depositare in cancelleria di questo tribunale il decimo del prezzo d'incanto e dovrà inoltre aver depositato in danari la somma di lire 300 se intende aspirare al lotto I, e lire 200 pei lotti II e III, importare approssimativo delle spese.

Ordina ai creditori iscritti di depositare nella cancelleria di questo tribunale le loro domande di collocazione motivate coi documenti giustificativi, onde possa aver luogo il giudizio di graduazione del quale venne delegato il signor avv. Antonio Piredda giudice presso il locale tribunale.

Frosinone, 12 ottobre 1874.

6085 Carniti viceeanc.

BANDO
(2ª *pubblicazione*)

Il sottoscritto cancelliere del tribunale di Frosinone reca a pubblica notizia che nel giorno 27 novembre 1874 avrà luogo avanti questo tribunale la vendita del sottodescritto stabile, esecutato ad istanza di Luisa e Benedetto Marini, di Frosinone, rappresentati dal loro procuratore signor Arduino avv. Carboni, ed a carico di Podagrosi Giovanni Battista fu Gaspare di Ferentino.

Descrizione dell'immobile:

Terreno in parte seminativo vitato, in parte seminativo nudo, ed in parte prativo, sito in territorio di Ferentino nella contrada Arringo, in mappa alla sez. 1ª coi numeri 423, 424 e 521, con casa rurale di un vano e casalino diruto, della quantità di ettari 3, are 76 e centiare 94, confinante con Romualdo Necci, beni demaniali, eredi Schietroma, strada comunale e De-Cesaris.

L'asta sarà aperta in base al prezzo di lire 6751 68, attribuitogli dalla perizia giurata del geometra Raffaele Giannoni, di Ferentino.

Frosinone, 11 ottobre 1874.

6044 Carnizzi Carlo, vicecanc.

AUTORIZZAZIONE.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Ancona in seguito di ricorso avanzatogli ha autorizzato con decreto dei 18 agosto 1874 Domenica, Maria, Adelaide ed Anna Buontempelli, eredi legittime di Giacomo Buontempelli di Arcevia, morto *ab intestato*, di ritirare dalla Cassa dei depositi e prestiti lire 600 a quest'ultimo appartenenti come soldato.

Tanto si deduce a notizia per ogni effetto di legge.

5884 Giuliano Manardi incaricato.

DELIBERAZIONE.
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Napoli con deliberazione del 16 settembre 1874 ha disposto, che la Direzione del Debito Pubblico del Regno annulli i due certificati, uno dell'annua rendita di L. 40 sotto il n. 108355, e l'altro di annue L. 5 sotto il n. 39379, e nuovo 133064, in testa ambidue di Valentino Gaetano di Michele, e li tramuti in cartelle al portatore da consegnarle ai signori Raffaele, Gabriele, Michele, Maria Concetta, Maria Teresa, Maria Giuseppa e Maria Assunta Valentino. Ordina ancora che la suddetta Direzione consolidato italiano paghi liberi ai detti Valentino, figli ed eredi del fu Gaetano Valentino di Michele, la somma di lire 17 36 dalle lorde lire 20 contenute nel buono del 30 agosto 1873 sotto il numero d'ordine 260 e di posizione 133064.

6052 Raffaele Valentino.

DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile di Cremona deliberando in camera di consiglio dichiara che in seguito alla morte del marchese Giuseppe Manfredi Pardo Della Casta, avvenuta in questa città nel giorno 12 gennaio 1849, procedevasi fra li di lui coeredi al divisionale atto 29 aprile 1862 a rogito Stradivari in vigore del quale venne assegnata in conto alla figlia Maria Barbara Manfredi, maritata Lakinich, la cartella del Monte L. V. 2 giugno 1827, stata già concambiata con 2 certificati del Debito Pubblico, l'uno in data 1° ottobre 1869, n. 60574, della rendita di lire 775, e l'altro in data 11 ottobre 1860, n. 60680, della rendita di lire cinque.

E che rensai defunta in Milano nel giorno 23 luglio 1873 la predetta Barbara Manfredi con testamento olografo 6 settembre 1866, nominava in suo erede generale il ricorrente di lei marito Andrea Lakinich, emergendo poi dall'atto di notorietà 25 settembre 1873, non avere essa lasciati discendenti nè ascendenti, sicchè unico erede di lei era il prenominato di lei marito;

E che, infine, l'I. R. ministero della guerra ha dichiarato sciolti da ogni vincolo di cauzione gli anzidetti due certificati come leggesi nella nota dell'I. R. console generale austro-ungarico 28 aprile 1874 e conseguentemente autorizza la Direzione del Debito Pubblico, previa depennazione dai certificati 1° ottobre 1859, n. 60574, della rendita di lire 775 e 11 ottobre 1860, n. 60680, della rendita di lire 5, entrambi intestati al march. Manfredi Della Casta Giuseppe, dell'accennato vincolo cauzionale di matrimonio dai detti certificati apparente, ad operare il tramutamento dei certificati stessi in cartelle al portatore del Debito Pubblico del Regno d'Italia, da rilasciarsi al richiedente erede Andrea Lakinich.

Cremona, li 26 settembre 1874.

Il cav. presidente: Maggioni.

6076 G. Nullo canc.

DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Torino con suo decreto in data d'oggi e sull'istanza di Rosa nata Bedoni, Francesco, Cesare, Luigi, Matilde e Vincenza fratelli e sorelle Anerdo, la prima vedova e questi figli del fu Giuseppe Anerdo, residenti in Torino con domicilio presso il sottoscritto,

Autorizzò l'Amministrazione Generale del Debito Pubblico italiano:

1° Ad operare il tramutamento in cartelle al portatore delle rendite seguenti spettanti per un sesto a caduno dei ricorrenti Rosa Bedoni vedova Anerdo Giuseppe, Francesco, Cesare, Luigi, Matilde e Vincenza, madre e figli Anerdo fu Giuseppe, cioè:

Certificato nominativo della rendita di L. 200, in data 23 settembre 1871 e col num. 39198;

Certificato nominativo della rendita di lire 200 di pari data e col numero 39192;

Certificato come sopra della rendita di lire 500, num. 41069 in data 13 ottobre 1871;

Certificato come sopra della rendita di lire 350, num. 54210, in data 25 ottobre 1862;

Certificato come sopra di lire 20 di rendita num. 54023, in data 24 ottobre 1862; tutti tali certificati intestati a Giuseppe Anerdo;

2° A rimettere liberamente agli esponenti madre e figli Anerdo tutte indistintamente le rendite costituenti quella complessiva di lire 680 di cui nei certificati di deposito num. 473 l'uno di lire 360, in data 19 aprile 1870, e num. 533, l'altro di lire 320 di rendita, in data 16 ottobre 1873;

3° A rimettere liberamente agli esponenti predetti l'ammontare della rendita di L. 40 (creazione 9 luglio 1850) numero 9770, depositata come dal certificato suddetto 16 ottobre 1873; come pure l'altra rendita di lire 40 (creazione 26 marzo 1849) num. 19371, * depositata come dall'altro certificato suddetto, 19 aprile 1870, numero 473, state amendue estratte ed a rimborsarsi.

Dichiarò bastantemente scaricata l'Amministrazione predetta per dette operazioni mediante quitanza dei detti madre e figli Anerdo.

Torino, 2 ottobre 1874.

5660 Bevione proc. capo.

* E non 29371, come si stampò nel n° 242 di questa Gazzetta.

AVVISO.
(3ª *pubblicazione*)

Si rende noto a chi di ragione che il fu Bartolomeo Accinelli di Final Marina, quale appaltatore della manutenzione della strada nazionale lungo il circondario di Albenga, come da contratto 13 marzo 1865, passato avanti la sottoprefettura di detta città, depositò, a garanzia di detto appalto, le seguenti cartelle italiane della rendita di lire 350, e cioè — 1861:

1° N. 1131908 d'iscrizione, della rendita di lire 200;

2° N. 1027930 d'iscrizione, della rendita di lire 100;

3° N. 463768 d'iscrizione, della rendita di lire 50;

Che cessato l'appalto, gli eredi del detto Accinelli, dietro consiglio di famiglia 8 febbraio 1870, perchè fra i detti eredi eravi dei minori, nel 29 maggio 1874 ottennero dal tribunale di Finalborgo la autorizzazione di poter ritirare dalla Cassa generale dei depositi e prestiti le dette cartelle per essere convertite in altre cartelle intestate a favore delle figlie e coeredi del detto Accinelli.

Si richiede la inserzione del presente articolo nel Giornale Ufficiale del Regno per gli effetti di cui nel regolamento 8 ottobre 1870, n. 5943.

5636 Cappa caus.

AVVISO PER SUCCESSIONE.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Palermo, sezione civile, con sentenza resa in camera di consiglio addì 15 giugno 1874 ha dichiarato che la rendita sul Debito Pubblico del Regno d'Italia di annue lire 195, intestata a favore di Cusmano Pietro di Giuseppe, domiciliato in Palermo, come dal certificato di numero 5619 del dì 9 maggio 1862 si appartiene oggi per una terza parte al signor Giuseppe Cusmano di Giuseppe, e per due terze parti alla signora Rosalia Cusmano di Giuseppe: dispose quindi che la Direzione Generale del Debito Pubblico d'Italia intestasse e trasferisse la detta annua rendita in quanto a lire sessantacinque a favore del sig. Cusmano Giuseppe fu Giuseppe, e le restanti lire centotrenta a favore della signora Cusmano Rosalia di Giuseppe, rappresentata da Lopez de Onate Roberto fu Gennaro di lei marito ed autorizzante.

5685 Salvatore Tucciarelli.

Translazione di rendite.
(1ª *pubblicazione*)

Con decreto del tribunale civile di Torino 14 ottobre 1874 si autorizzò la Direzione del Debito Pubblico ad operare la translazione dei cinque certificati di rendita 5 per cento, creazione 10 luglio 1861, aventi li numeri 58327, 58328, 58329, 58330, 58331, intestati all'ora fu Enrico Sterpone fu Eugenio di Torino per la complessiva rendita di lire 3560, in capo della Bianca Viglietti fu Giovanni Antonio vedova di detto Enrico Sterpone residente a Torino per la concorrente rendita di lire 492 e per ogni rimanenza in capo del Luigi Sterpone fu Eugenio residente a Torino.

Torino, 19 ottobre 1874.

6120 Innocente Isnardi proc.

CAMERANO NATALE, gerente.

ROMA — Tip. Eredi Botta.